





**Oggetto: Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore di lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 da finanziare con le risorse del POR MARCHE OB. 2 FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo previste con la modifica all'art. 11.3 lett. (b) del Regolamento (CE) n. 1081/2006.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1

### DELIBERA

- a) di approvare le linee guida di cui all'allegato "A" (comprensivo degli allegati A1, A2, A3, A4 e A5), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, relative all'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro a favore dei soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del POR FSE OB. 2 2007/2013;
- b) di stabilire che l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi del POR Marche FSE che attueranno, anche mediante il supporto di Italia Lavoro, le misure di politica attiva richiamate al precedente punto a), in conformità con quanto previsto nel paragrafo 5.2.6 del POR Marche FSE 2007/2013, devono assicurare il rispetto delle presenti linee guida ai fini dell'imputazione finanziaria della quota parte di politiche attive nelle risorse del POR FSE di propria competenza;



seduta del 21 SET 2009

pag.

3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera 1450

- c) di demandare all'Autorità di Gestione del POR Marche FSE 2007/13 l'adozione di eventuali disposizioni integrative che si rendessero necessarie rispetto ai contenuti delle presenti linee guida, al fine di adeguarsi sia agli adempimenti connessi ai sistemi di gestione e controllo, sia a decisioni comunitarie e nazionali di riferimento eventualmente adottate o revisionate;
- d) di approvare l'allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione contenente le risorse del POR Marche FSE, di competenza dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi destinate all'attuazione dell'Accordo di cui sopra;
- e) di approvare l'allegato "C", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione inerente le modalità per la prima applicazione delle semplificazioni previste dalla modifica dell'art. 11.3 b) del reg. (CE) n. 1081/2006 come modificato dal reg. (CE) n. 396/2009;
- f) di stabilire che per l'attuazione delle misure di politica attiva potranno concorrere anche gli interventi previsti nell'ambito del progetto denominato *Azioni di sistema di Welfare to Work per le politiche del reimpiego*, di cui all'allegato "D" anche mediante l'assegnazione di voucher formativi da destinare a soggetti in mobilità in deroga od in cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga descritti nel Programma Annuale per l'Occupazione e la qualità del lavoro 2009, di cui alla DGR n. 1039/2009;
- g) di approvare le misure transitorie di cui all'allegato "E", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il periodo intercorrente dal 21.09.2009 al 31.12.2010, anche al fine di semplificare la gestione degli interventi di cui al precedente punto a).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Dott. Gian Mario Spacca)



**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro**

**A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa di riferimento è costituita da:

- Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento e del Consiglio del 5/7/2006;
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/7/2006;
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006;
- Reg. (CE) n. 284/2009
- Reg. (CE) n. 396/2009
- Legge n. 2/2009
- DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, recante il “*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*”.
- *Vademecum delle spese ammissibili al FSE PO 2007 – 2013*, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato - Regioni.
- DGR n. 489/2009 recante: linee guida per l’assegnazione di voucher formativi aziendali e individuali
- DGR n. 1913/2008 recante l’approvazione delle linee guida per lo sviluppo della formazione individuale a catalogo – Catalogo regionale (FORM. I. CA.)
- DGR 313/2009 - POR Marche FSE OB. 2 2007/2013 - Documento attuativo del programma e linee guida per le attività di formazione professionale - Revoca delle delibere n. 192/2008 e n. 1134/2008 e integrazione alla delibera n. 1070/2008.
- Accordo tra Regione Marche e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2009.
- Convenzione tra la Regione Marche e INPS – Direzione regionale delle Marche (reg. interno n. 14038) del 24.06.2009 per la definizione delle modalità operative relative all’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga in esecuzione della DGR n. 1025 del 15/06/2009;
- Accordo tra la Regione Marche ed Italia Lavoro SPA per l’individuazione degli interventi e delle azioni che verranno realizzate congiuntamente in tema di politiche di interesse del mercato del lavoro in esecuzione della DGR n. 1024 del 15/06/2009.

**B) MOTIVAZIONI**

Nell’ambito del percorso tracciato dalla Commissione europea con la Comunicazione: “*Dalla crisi finanziaria alla ripresa economica (COM CE 706 del 29.10.2008)*”, lo Stato, le Regioni e Province autonome hanno stipulato il 12 febbraio del 2009 un Accordo quadro finalizzato alla tutela attiva dell’occupazione, attraverso l’attuazione di interventi di politica attiva del lavoro e di sostegno al reddito incentrati sugli individui, integrando risorse nazionali e comunitarie, in particolare riferite al FSE. L’ammontare complessivo della manovra è di circa 8.000 milioni di euro per il periodo 2009 – 2010, di cui circa 2.667 milioni euro a carico dei PO FSE.



Con l'Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, stipulata in data 26 febbraio 2009, sono state individuate le quote di FSE a carico di ciascun Programma Operativo secondo dei concordati criteri di riparto. L'importo imputato al POR Marche FSE 2007/2013 è risultato pari a 84,4 milioni di euro per il biennio 2009/2010.

Per dare attuazione agli interventi previsti dall'operazione sono state condotte numerose istruttorie a livello nazionale e territoriale necessarie a disciplinarne gli aspetti tecnici e preparare la strumentazione adeguata. Le istruttorie hanno riguardato le questioni tecniche legate all'utilizzo del FSE, i flussi finanziari tra Regioni, INPS e Ministero, aspetti di natura giuslavoristica che hanno trovato una loro definizione all'interno di Accordi conclusi tra il Ministero e le singole Regioni. Per la Regione Marche l'Accordo è stato stipulato in data 23 aprile 2009.

Tale accordo subordina l'operatività dell'operazione al buon esito degli approfondimenti con la CE circa il quadro di intervento del FSE. In particolare la CE è stata informata, sia a livello politico che tecnico, delle linee di intervento connesse all'operazione di cui trattasi e ne ha condiviso le finalità e l'impostazione generale il 31 marzo 2009, e ha successivamente espresso, in data 25 maggio 2009, il proprio pieno accordo suggerendo alcune modifiche all'impostazione dell'operazione che sono state recepite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la nota del 27 maggio 2009, di cui la CE ha preso favorevolmente atto in data 5 giugno 2009.

La Regione Marche ha pertanto stipulato in data 25 giugno 2009 la Convenzione con l'INPS con la quale ha disciplinato i rapporti tra i due Enti. In data 7 luglio 2009 infine il Ministro dell'Economia ha trasferito la quota parte di risorse nazionali per l'attuazione dell'accordo pari a 40 milioni di euro per la Regione Marche per il 2009, cui concorre la quota di risorse del POR FSE. L'intervento delle risorse del POR FSE parte dalla data di esaurimento di un primo anticipo erogato dal Ministero per il 2009 e comunque non prima della data del 25 giugno 2009. Ritenuto che sussistono le condizioni tecniche per dare completa attivazione all'operazione di cui trattasi, si prende atto delle note della Commissione Europea del 25.05.2009 e del 5.06.2009, che hanno definito le condizioni per l'attuazione delle operazioni di *sostegno al reddito ed alle competenze dei lavoratori* previste dall'Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009, e pertanto si propone :

- di approvare le linee guida di cui all'allegato "A" comprensive degli allegati tecnici (A1, A2 A3, A4, A5), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, relative all'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro a favore dei soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del POR FSE OB. 2 2007/2013, per l'attuazione dell'operazione;
- di stabilire che l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi del POR Marche FSE, che attueranno le misure di politica attiva richiamate al precedente punto, in conformità con quanto previsto nel paragrafo 5.2.6 del POR Marche FSE 2007/2013, devono assicurare il rispetto delle presenti linee guida ai fini dell'imputazione della quota parte di politiche attive nelle risorse del POR Marche di propria competenza;
- di demandare all'Autorità di Gestione del POR Marche FSE 2007/13 l'adozione di eventuali disposizioni integrative che si rendessero necessarie rispetto ai contenuti delle presenti linee guida, al fine di adeguarsi sia agli adempimenti connessi ai sistemi di gestione e controllo, sia a decisioni comunitarie e nazionali di riferimento eventualmente adottate o revisionate;



- di approvare l'allegato "B", che è parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le risorse del POR Marche FSE, di competenza dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi destinate all'attuazione dell'Accordo di cui sopra.

Si ritiene, inoltre, opportuno approvare alcune disposizioni propedeutiche alla prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo previste con la modifica dell'art. 11.3 (b) del reg. (CE) n. 1081/2006, di cui al reg. (CE) n. 396/2009, alle misure anticrisi, come è stato auspicato dalla CE nella nota del 25 maggio 2009, come evidenziato nell'allegato C che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. In particolare, la Regione ha proposto un'ipotesi di applicazione delle semplificazioni che prevede l'utilizzo di due unità di costo standard, conforme alle indicazioni del documento della CE (prot. COCOF/ 09/0025/00-EN) del 21.07.2009, inerente la modifica dell'art. 11.3 (b) del reg. CE 1081/2006.

L'impostazione prescelta per la prima applicazione combina due unità di costo come previsto nella prima bozza di lavoro redatta nell'ambito del gruppo di lavoro nazionale incaricato di elaborare una comune metodologia. A tal proposito le Regioni Liguria e Marche sono state individuate per l'elaborazione di una proposta che potesse essere di primo riferimento nazionale. Il coordinamento tecnico delle Regioni (Commissione IX), in data 22 aprile 2009, ha promosso un incontro allargato a tutte le AdG dei PO FSE per condividere la bozza di proposta suddetta, che ha ottenuto un esito positivo, e che l'Autorità di Gestione del POR FSE Marche ha ritenuto di utilizzare, come prima applicazione, alle misure anticrisi come auspicato dalla Commissione nella nota del 25.05.2009.

Risulta altresì opportuno, ai fini dell'attuazione delle politiche attive, prevedere l'utilizzo di una quota parte delle risorse del progetto denominato Azioni di sistema di *Welfare to Work per le politiche del reimpiego*, di cui all'allegato "D", previsto dal Programma Annuale per l'Occupazione e la qualità del lavoro 2009 approvato con la Delibera di Giunta n. 1039 del 22/06/2009. Ai fini dell'ammissibilità di tali risorse nell'operazione di cui trattasi è necessario altresì imputare le risorse che si prevede di utilizzare, pari ad euro 1.000.000,00, a valere sull'Asse II, anziché come previsto dalla DGR n. 1039/2009 sull'Asse III. E' necessario pertanto provvedere con il presente atto alla modifica dell'imputazione finanziaria prevista dal suddetto Programma.

Si ritiene, infine, opportuno adottare delle misure transitorie al fine di semplificare la gestione delle attività di formazione che si attiveranno, in misura particolare con il presente intervento, in ragione della tipologia di utenza da raggiungere, come riportato nell'allegato "E", che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, per il periodo intercorrente dal 21.09.2009 al 31.12.2010.

Il presente atto è stato presentato agli Organismi Intermedi del POR Marche FSE in data 27 luglio 2009 e alle Parti Sociali in sede di Commissione Regionale Lavoro in data 3.08.2009.

### C) PROPOSTA

Si propone di approvare una delibera ad oggetto:

POR MARCHE FSE OB. 2 2007/2013. Linee guida per l'attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12.02.2009 da finanziare con le risorse del POR FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo previste con la modifica all'art. 11.3, lett. b), del reg. (CE) n. 1081/2006.



seduta del 21 SET 2009

pag.

7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera 1450

Il responsabile del procedimento  
(dott. Luca Landiaprima)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dichiaro altresì che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio  
(dott. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 54 pagine di cui n. 47 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta regionale  
(dott. Bruno Brandoni)



seduta del **21 SET 2009**

pag.

8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera **1450**

Allegato "A"

Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del ~~21 SET 2009~~ \_\_\_\_\_





## Regione Marche Giunta Regionale

### POR MARCHE FSE OB. 2 2007/2013.

**Linee guida per l'attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo previste con la modifica all'art. 11.3 (b) del Regolamento CE 1081/2006.**

#### Finalità

Le presenti linee guida definiscono:

a) i criteri e le modalità di attuazione dell'operazione denominata "*sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori*", secondo quanto stabilito nell'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 da finanziare con le risorse del POR MARCHE FSE 2007/2013 ed in coerenza con i principi indicati dalla Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Pari Opportunità - nelle note del 27.04.2009 (prot. n. 06767), del 25 maggio 2009 (prot. n. 09130) e del 5.06.2009 (prot. n. 09821), il cui rispetto è condizione indispensabile al fine di assicurare all'operazione gli elementi minimi di conformità all'attuale quadro di norme europee per il conseguente riconoscimento della spesa.

b) i criteri e le modalità per la prima attuazione delle semplificazioni previste all'art. 11, comma 3, lett. b) del reg. (CE) n. 1081/2006, come modificato dal reg. (CE) n. 396/2009, da applicare agli interventi "anticrisi" di cui al precedente punto a) ed in via sperimentale ai progetti individuati dall'Autorità di Gestione, al fine di provvedere contestualmente al necessario e progressivo adeguamento delle procedure di gestione e di controllo prima della messa a regime del nuovo sistema.

#### Risorse

Le risorse disponibili per l'operazione ammontano a 84,4 milioni di euro per il biennio 2009-2010, di cui 42,3 milioni sull'Asse I e 42,1 sull'Asse II, sulla base di quanto stabilito nell'Intesa siglata dallo Stato e dalle Regioni sull'attuazione dell'Accordo Governo, Regioni e Province autonome in merito al concorso dei POR FSE per gli "*interventi e misure anticrisi con riferimento al sostegno al reddito e alle competenze siglato il 12.02.2009*" e la presa d'atto della Conferenza Stato Regioni.

Tali risorse si riferiscono al costo dell'operazione complessiva inerente sia le azioni a sostegno delle competenze dei lavoratori, sia del sostegno al reddito consistente in un incentivo alla partecipazione ai percorsi di aggiornamento delle competenze dei lavoratori sotto forma di indennità.



La suddivisione delle risorse di competenza dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi è stabilita su un criterio di riparto analogo a quello previsto a livello nazionale al fine di individuare le risorse a carico di ciascun POR regionale. In particolare la suddivisione è effettuata sulla base di un criterio di ipotesi di utilizzo delle risorse stimato a partire dai seguenti due indicatori:

- a) numero d'impresе con meno di 15 addetti rilevate nel 2008 (Fonte INPS): peso 90;
- b) numero di disoccupati rilevati nel 2008 (Fonte ISTAT): peso 10.

Nell'allegato "B" alla presente deliberazione sono riportate le risorse dell'Autorità di Gestione e di ciascun Organismo Intermedio suddivise per gli Assi I e II. Tali risorse potranno essere soggette a revisione sulla base dell'effettiva distribuzione territoriale degli effetti della crisi.

Al fine di assicurare agli Organismi Intermedi un adeguato livello di certezza in merito alle risorse effettivamente a loro disposizione per altri interventi, la revisione inciderà comunque in misura non superiore alla metà (50%) del peso attribuito all'indicatore a).

I soggetti rientranti tra i destinatari della manovra anticrisi che non dovessero essere raggiunti da politiche attive del lavoro non saranno conteggiati ai fini della revisione delle risorse da effettuare in base all'effettiva distribuzione degli effetti della crisi.

### Destinatari

- Lavoratori subordinati a tempo indeterminato beneficiari di trattamenti sostitutivi al reddito in deroga
- Lavoratori subordinati a tempo determinato beneficiari di trattamenti sostitutivi al reddito in deroga
- Lavoratori in mobilità percettori dell'indennità di mobilità in deroga
- Lavoratori somministrati ("interinali") beneficiari di trattamenti sostitutivi al reddito in deroga
- Apprendisti beneficiari di trattamenti sostitutivi al reddito in deroga

Le condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sono essenzialmente due:

- lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro
- lavoratori già espulsi dai processi produttivi.

In particolare ai sensi sia dell'Intesa istituzionale territoriale relativa agli ammortizzatori sociali in deroga anno 2009 sottoscritta in data 30 marzo 2009 tra la Regione Marche e le Parti Sociali (art 2, comma 36, legge n. 203/2008) che delle integrazioni e modifiche al testo siglate in data 21 aprile 2009, i destinatari degli interventi di cui alle presenti linee guida sono i soggetti definiti nell'ambito della stessa Intesa. I requisiti minimi di anzianità di lavoro presso la medesima impresa ai fini del ricevimento dell'indennità di mobilità in deroga sono pari a 12 mesi, anziché 3 mesi come previsto nella suddetta Intesa.



In coerenza con quanto indicato nella nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27.05.2009, gli interventi non sono proponibili più di una volta agli stessi destinatari nell'ambito della medesima operazione di cui trattasi, salvo il caso in cui un eventuale secondo percorso di aggiornamento delle competenze si configuri in maniera chiara, coerente e verificabile come una prosecuzione del primo percorso formativo del lavoratore e che sia funzionale al mantenimento dell'equilibrio tra l'indennità di partecipazione e le politiche attive.

Per gli apprendisti, le politiche attive del lavoro si aggiungono alle ore di formazione obbligatoria prevista dal relativo contratto di lavoro.

### **Imputazione finanziaria degli interventi nel POR FSE (Assi I – II)**

Gli interventi a favore dei lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro ricadono sull'Asse I del POR FSE obiettivo specifico c), categoria di spesa n. 64 sia per la *politica attiva* (d'ora in avanti anche "sostegno alle competenze"), che per l'indennità di partecipazione ad essa connessa oppure nell'Asse II del POR obiettivo specifico e), categoria di spesa n. 66 sia per la politica attiva che per l'indennità o solo per una delle due.

Gli interventi a favore dei lavoratori già espulsi dai processi produttivi ricadono invece sull'Asse II del POR, obiettivo specifico e); categoria di spesa n. 66 sia per il "sostegno alle competenze" che per l'indennità di partecipazione ad essa connessa.

Le azioni individualizzate inerenti i servizi per l'impiego svolte, di norma, dagli operatori dei Centri per l'Impiego a favore dei destinatari di cui alle presenti linee ricadono interamente sull'Asse II del POR, obiettivo specifico d), categoria di spesa n. 65 per la parte relativa alla politica attiva.

Le azioni di informazione e comunicazione ricadono nella categoria di spesa 86, obiettivo specifico c) o obiettivo specifico e).

### **Tipologia di azioni: sostegno alle competenze e indennità di partecipazione**

Le politiche attive del lavoro e di sostegno alle competenze riguardano le azioni "*individualizzate*" svolte, di norma, dal personale dei Servizi per l'impiego ed in particolare dei Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione come indicate all'allegato A4. La partecipazione alle azioni di politica attiva costituisce, per ciascun individuo, la condizione necessaria per beneficiare sia dell'indennità di partecipazione a carico del POR FSE che del sussidio a valere su fondi nazionali.

L'erogazione di un'indennità di partecipazione al percorso di accrescimento delle competenze è in ogni caso condizionata all'attivazione e al completamento del percorso di sostegno e aggiornamento delle competenze. Dell'attivazione del percorso sono responsabili gli Organismi Intermedi.

Pertanto la politica attiva si configura come un elemento propedeutico per l'imputazione dei costi al POR FSE sia del percorso di sostegno e aggiornamento delle competenze, che dell'indennità di partecipazione della cui erogazione, per il tramite dell'INPS, è responsabile l'Autorità di Gestione.

Tale indennità dovrà essere, di norma, di valore inferiore od uguale al valore della politica attiva del singolo destinatario.

In particolare per quanto riguarda l'indennità di partecipazione ciascun lavoratore percepirà una indennità direttamente dall'INPS secondo le modalità stabilite nella Convenzione tra l'INPS e la Regione Marche sottoscritta il 24 giugno 2009 (reg. interno n. 14038), in attuazione dell'accordo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali stipulato il 23 aprile 2009.



Il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle due componenti dovrà essere verificato alla fine dell'operazione dai singoli Organismi Intermedi sulla base delle informazioni ricevute da Regione e INPS, nelle modalità previste all'articolo 7 della Convenzione. Tale verifica dovrà essere svolta in sede di controllo di primo livello e prima della presentazione della dichiarazione delle spese sostenute all'Autorità di Gestione ai fini della certificazione alla CE.

I CIOF hanno un ruolo centrale nell'erogazione dei servizi per l'impiego (accoglienza, bilancio di competenze, orientamento).

La verifica della partecipazione di ciascun lavoratore al percorso di politica attiva è compito di ogni Organismo Intermedio. Ciascun Organismo è responsabile di attivare per ogni lavoratore rientrante tra i destinatari delle presenti linee guida, appartenenti a imprese residenti nel territorio provinciale, un percorso di politica attiva tra quelli più avanti indicati. Gli Organismi Intermedi possono prevedere forme di collaborazione tra i Centri che consentano la presa in carico del lavoratore di competenza di un Centro da quello del Centro più vicino o comunque di un altro Centro rientrante nell'ambito di competenza dell'Organismo Intermedio.

L'Autorità di Gestione fornisce supporto tecnico e operativo agli OI – anche mediante Italia Lavoro S.p.a. –, ed eventualmente l'ISFOL conformemente a quanto previsto nell'Accordo tra la Regione e il Ministero del 23 aprile 2009, attraverso :

- atti di programmazione (accordi, protocolli, intese, convenzioni, linee guida, ecc.)
- monitoraggio dei flussi finanziari e fisici;
- analisi dei risultati dell'intervento nell'ambito della valutazione del POR Marche Fse

L'AdG provvede inoltre a:

- assegnazione agli OI di una somma, complessivamente pari ad almeno 1.000.000,00 di euro prevalentemente per l'erogazione di voucher formativi (nell'ambito del progetto denominato "Azioni di sistema di Welfare to Work per le politiche del reimpiego");
- erogazione dell'indennità di partecipazione mediante l'INPS.

L'Autorità di Gestione controlla che gli Organismi Intermedi abbiano verificato la partecipazione di ciascun lavoratore al percorso di politica attiva per i lavoratori di loro competenza e ne dà comunicazione all'INPS come previsto dall'art. 7 punto 3 della suddetta Convenzione.

L'INPS comunica, in via telematica, alla AdG, le informazioni previste nel diagramma di flusso di cui all'allegato A2 anche con riferimento ai nominativi di soggetti che percepiscono trattamenti di mobilità in deroga.

L'INPS informa i soggetti cui spetta l'indennità che tale indennità di partecipazione (in forma di sussidio al reddito) è un incentivo per la partecipazione a politiche attive del lavoro e che pertanto dovrà essere restituita dal lavoratore che non risulterà essersi recato presso alcun CIOF per l'avvio dell'azione.

Gli OI/CIOF di competenza per l'erogazione delle politiche attive ai soggetti in CIGS in deroga sono quelli in cui ha sede operativa l'impresa di appartenenza del lavoratore.

Gli OI/CIOF di competenza per l'erogazione delle politiche attive ai soggetti in mobilità in deroga sono quelli in cui ha domicilio/residenza il soggetto oppure, se domiciliato/residente fuori regione, quello scelto dal soggetto all'interno della Regione, salvo l'adeguamento ad eventuali disposizioni nazionali d'indirizzo.



Gli OI/ CIOF comunicano all'INPS;

- la sospensione della prestazione in caso di eventuali rifiuti dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro oppure ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare un'offerta di lavoro congrua;
- i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività individualizzate di politica attiva del lavoro (bilancio competenze, ecc.), formative o di reinserimento, nonché la durata e la tipologia di tali attività o contratti.

### Principi delle azioni

Le linee guida si attengono ai due seguenti principi chiave per l'attuazione dell'intera operazione. Tali principi costituiscono elementi per l'ammissibilità della spesa :

- 1) **Equilibrio (o proporzionalità)** con riferimento all'insieme delle componenti degli interventi, compresa l'indennità di partecipazione corrisposta al lavoratore ("sostegno al reddito"). Tale equilibrio, innanzitutto, è di carattere finanziario e si riscontra nel complesso dell'operazione. In particolare, l'equilibrio è assicurato sul totale delle risorse a fine intervento e definito con precisione ex post (al termine operazione), attraverso una quantificazione del costo della politica attiva erogata, e nel cui ambito viene riconosciuta a ciascun individuo un'indennità di partecipazione di valore di norma inferiore o uguale a tale politica quale incentivo.
- 2) **Correlazione** tra politica attiva e di sostegno al reddito: nell'operazione deve assumere la centralità ciascun singolo individuo per il quale deve rendersi possibile dimostrare l'effettivo svolgimento di un intervento di politica attiva accompagnato dall'erogazione dell'indennità. Nell'ambito della articolazione variabile delle diverse componenti (ad es. : servizi al lavoro, *orientamento*, formazione, indennità ecc.), il sostegno potrà, invece, essere erogato in maniera complessiva ed uniforme al lavoratore anche allo scopo di evitare cadute di partecipazione; infatti la logica modulare nella costruzione dei percorsi e la diversità delle componenti di politica attiva, consente un'effettiva personalizzazione, sia negli interventi individualizzati, quanto nelle attività più collettive che riguardano tipicamente la formazione, e un effettivo controllo dei costi degli interventi stessi. Le azioni individualizzate e collettive potranno comunque essere avviate e realizzate con progressione, in modo probabilmente crescente, ma senza escludere progressioni di segno decrescente nella misura in cui i soggetti colpiti dalla crisi possano ricollocarsi o ridurre il n. di ore di sospensione dal lavoro o riduzione orario (in particolare nei casi di CIGS).

Inoltre, l'intervento prevede uno stretto collegamento all'individuo. E' garantita a tal proposito una chiara attenzione al soggetto allo scopo di fornire con rapidità e qualità un insieme di prestazioni finalizzate al miglioramento della sua condizione professionale nel mercato del lavoro. A tal proposito, i lavoratori sono nominativamente individuati e indirizzati in percorsi personalizzati che tengono conto della specifica situazione professionale.



### Azioni di politica attiva erogate nell'ambito dei servizi per l'impiego

Ferma restando la possibilità di ciascun Organismo Intermedio di scegliere le modalità di erogazione dei servizi per il lavoro connessi alla politica attiva del lavoro in funzione del proprio assetto organizzativo e tenuto conto del numero di soggetti coinvolti nella crisi nel proprio territorio, l'erogazione dei servizi per l'impiego potrà avvenire:

- direttamente attraverso i CIOF di ciascun Organismo Intermedio;
- attraverso personale esterno selezionato mediante procedura di evidenza pubblica (o lavoro interinale);
- attraverso agenzie private per il lavoro autorizzate, selezionate mediante una gara d'appalto;
- attraverso affidamento esterno di singole attività a società specializzate.

In ogni caso gli operatori pubblici e privati dovranno comunque assicurare l'utilizzo del sistema informativo JOB AGENCY, che consente il monitoraggio dell'effettiva partecipazione dei destinatari agli interventi di politica attiva del lavoro erogati dai Servizi per l'impiego previsti con la presente linea guida.

Le modalità di affidamento dei servizi alle agenzie private per il lavoro autorizzate o ad altre società specializzate sono quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dai relativi regolamenti inerenti le acquisizioni in economia. La stima del costo dei servizi da porre a base di gara d'appalto è determinata dalle singole amministrazioni tenuto conto dell'entità dei servizi richiesti e dei costi di riferimento degli analoghi servizi pubblici per l'impiego come indicati nell'allegato C (par. 8).

Le azioni di politica attiva a favore dei destinatari dovranno prestare particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze individuali. A tal proposito i Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione competenti per territorio assicureranno prima di tutto un colloquio di orientamento preliminare finalizzato a :

- a) verificare i requisiti del destinatario e illustrargli l'operazione di cui trattasi;
- b) acquisire la dichiarazione di disponibilità e stipulare il patto di servizio;
- c) prendere in carico il destinatario per le misure anticrisi di politica attiva;
- d) fornire informazioni sui servizi disponibili presso il Centro.

I destinatari verranno quindi indirizzati ad un percorso individuale costituito da :

*Per i lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in attività:*

- Bilancio competenze del lavoratore
- Orientamento per la definizione del percorso formativo
- Percorso formativo

*Per i lavoratori già espulsi dai processi produttivi (a scelta tra):*

- Consulenza orientativa specifica
- Orientamento per la definizione del percorso formativo
- Percorso formativo
- Servizi a scelta (ad esempio: consulenza ad un'idea imprenditoriale o ricerca di lavoro)
- Corsi di formazione finanziata di riqualificazione professionale



- Tirocini formativi
- Borse lavoro e/o di ricerca
- Altri interventi di politica attiva

Il bilancio delle competenze sarà finalizzato a mettere in trasparenza alcune informazioni relative a:

- principali esperienze lavorative formative e sociali del lavoratore
- valutazione delle principali competenze possedute ed ambito di acquisizione
- redazione e aggiornamento dei contenuti del CV europeo
- elementi valorizzabili.

### Azioni di politica attiva erogate nell'ambito del sistema della formazione

Ferma restando la possibilità di ciascun Organismo Intermedio di scegliere lo strumento di politica attiva più rispondente al proprio contesto territoriale e tenuto conto dei bisogni dei soggetti coinvolti nella crisi, le modalità attuative delle attività di formazione potranno essere costituite da:

- a) attività di formazione individualizzata *a catalogo* disciplinata dalla delibera del 22.12.2008, n. 1913 mediante l'utilizzo di voucher formativi da erogare preferibilmente con la modalità a sportello;
- b) attività formative direttamente erogate dai CIOF (nei limiti dell'importo di euro 150.000,00 annui) secondo il disposto della delibera del 2 marzo 2009, n. 313;
- c) attività formative attuate da soggetti accreditati, selezionati con avviso pubblico "*chiamata a progetti*" o con gara d'appalto, comunque in coerenza con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e nel documento di attuazione al POR di cui alla DGR 313/2009.

Per le attività formative di cui al punto c), gli OI possono indirizzare i lavoratori anche verso quelle attività formative già messe a Bando al momento dell'approvazione delle presenti linee guida.

Le condizioni poste dal quadro di riferimento normativo nazionale ed europeo rendono necessario, acquisire il parere di conformità dell'Autorità di gestione prima dell'avvio degli interventi secondo quanto stabilito nel documento attuativo con DGR n. 313/2009.

Tenendo conto della tipologia di utenza, prevalentemente costituita da lavoratori di microimprese in cassa integrazione guadagni con riduzione di orario, e al fine di favorire la massima partecipazione necessaria per ricevere l'indennità di partecipazione, nonché semplificare le modalità operative di attuazione dei percorsi formativi che dovrebbero articolarsi in moduli brevi (di massimo 8 ore), in caso di ricorso alle modalità b) e c), si individuano le seguenti tre ipotesi di realizzazione:

- 1) **progetto quadro** suddiviso in n. 9 moduli formativi da n. 8 ore ciascuno, replicato per ogni mese (n. 72 ore\* n. 8 soggetti\* 17,81 euro ora/allievo\* n. 12 mesi = costo pari a complessivi 123.102,72 euro annui);
- 2) **progetto** suddiviso in 9 moduli formativi da 8 ore ciascuno sullo stesso tema (es. : igiene e sicurezza sul lavoro), da avviare tendenzialmente con cadenza mensile;
- 3) **progetto** suddiviso in 9 moduli formativi da 8 ore ciascuno su temi diversi, da concordare con le parti sociali e avviare e concludere indicativamente nell'arco temporale di un mese.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Nell'ipotesi 1), il costo ora/allievo, pari ad euro 17,81, trova la giustificazione nella composizione quantitativa delle classi costituite da n. 8 soggetti che, in considerazione della tipologia di utenza, è da ritenersi ottimale ai fini dell'efficacia dell'intervento stesso.

Per le suddette modalità di realizzazione saranno attivate delle semplificazioni per l'inserimento e la gestione dei progetti al sistema informativo regionale.

Gli Organismi Intermedi potranno finanziare i progetti di cui sopra sia mediante le risorse assegnate direttamente ai Centri per l'Impiego (pari a euro 150.000,00 l'anno), sia attraverso la procedura di affidamento in concessione amministrativa a strutture accreditate tramite Avviso Pubblico od anche gara d'appalto.

Il percorso formativo dovrà avere una durata minima correlata al numero di ore di sospensione dal lavoro.

A titolo esemplificativo sono di seguito illustrati alcuni percorsi - tipo per tipologie di destinatari in relazione alla diversa condizione di lavoro (in CIGS, in mobilità, espulsi, ecc.) e tenuto conto del possesso di competenze.

Gli operatori dei servizi per l'impiego (ed in particolare dei Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione) valutano i bisogni formativi specifici dei singoli e segmentano l'utenza, di norma, in tre categorie di seguito indicate:

- a) lavoratori in sospensione per periodi di durata fino a un mese (ovvero fino a 173 ore), per i quali non si rendono necessari percorsi strutturati di qualificazione successivi all'attività svolta dai Servizi per l'Impiego;
- b) lavoratori in sospensione per periodi di durata superiore a un mese (ovvero superiore a 173 ore), aventi delle competenze adeguate e spendibili nel mercato del lavoro, per i quali pur non rendendosi necessari dei percorsi di riqualificazione per il rientro al lavoro, sono necessari percorsi di aggiornamento di competenze che quindi possono accedere a una formazione di breve durata;
- c) lavoratori in mobilità, già espulsi dal mercato del lavoro i quali dovrebbero accedere, in relazione alle competenze possedute, o a percorsi di aggiornamento professionale specifici o a percorsi di riqualificazione.

I Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione indirizzano i lavoratori di cui ai punti b) e c) verso:

- l'offerta formativa a "catalogo regionale": il catalogo regionale è consultabile al sito internet: [www.istruzioneformazioneelavoro.it](http://www.istruzioneformazioneelavoro.it) sezione Formazione – sezione Regionale della Formazione – Catalogo regionale della formazione continua. La disciplina delle modalità di utilizzo del catalogo regionale sono indicate nella DGR n. 1913/2008. Il catalogo regionale è stato approvato con DDS n. 310/2008.

Gli Organismi Intermedi possono prevedere l'assegnazione di voucher individuali correlati al costo dell'attività formativa individuata dal lavoratore (ed eventualmente dall'imprenditore), in relazione al proprio fabbisogno. I voucher possono pertanto essere d'importo variabile sulla base del percorso formativo scelto con il supporto dell'operatore del CIOF e all'esito del bilancio competenze.

L'importo è legato al costo del corso individuato a catalogo.

In alternativa i Centri per l'Impiego indirizzano i lavoratori:





- presso l'offerta formativa finanziata dagli Organismi Intermedi erogata dalle Strutture accreditate selezionate mediante un progetto presentato a seguito di Avviso pubblico o gara d'appalto;
- a iscriversi alle attività formative di breve durata, direttamente erogate dai CIOF, per quei soggetti la cui mancanza di competenze di base rischia di precludere la permanenza nel mondo del lavoro.

In aggiunta ai voucher formativi assegnati dagli Organismi Intermedi, attraverso i propri CIOF, con le risorse FSE loro assegnate, per le suddette attività di politica attiva possono concorrere anche gli interventi previsti nell'ambito del progetto denominato "Azioni di sistema di *Welfare to Work per le politiche del reimpiego*", di cui all'allegato "D", e mediante l'assegnazione di voucher formativi per un importo pari ad almeno 1 milione di euro previsti nel Programma Annuale per l'Occupazione e la qualità del lavoro 2009, suddivisi tra gli Organismi Intermedi sulla di base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse di competenza degli Organismi Intermedi indicati all'allegato B e come di seguito evidenziato:

- Ancona 27,7%
- Ascoli Piceno 15,0%
- Fermo 11,6%
- Macerata 20,7%
- Pesaro – Urbino 25,0%

Per i lavoratori di cui al punto c), i Servizi per l'impiego si avvalgono anche degli altri strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalle linee guida regionali. In particolare:

- borse per esperienze lavorative o progetti di ricerca di cui alla DGR n. 1041/2009
- tirocini formativi di cui alla DGR n. 1070/2008
- sostegno all'imprenditorialità di cui alla DGR n. 1720/2008

Per tutti i lavoratori di cui ai punti a), b) e c) è possibile avvalersi dei finanziamenti per il sostegno all'imprenditorialità.

Nell'allegato A4 è rappresentato, a titolo di esempio, un percorso - tipo di politica attiva del lavoro costituito da alcuni servizi per l'impiego e intervento formativo a favore di un lavoratore in CIGS a 0 ore, sospeso per quattro mesi dal lavoro. Poiché l'indennità di partecipazione è l'incentivo per la partecipazione al percorso formativo finanziata con il POR Marche FSE (ed è rappresentata da un'integrazione salariale che interviene a completamento dell'ammortizzatore sociale previsto ai sensi dall'Accordo Stato - Regioni per una quota pari al 30% del trattamento), nell'allegato A5 è indicata una tabella che riepiloga il numero di ore di politica attiva del lavoro comprensive di un percorso di formazione minimo, correlate al numero di ore di sospensione dal lavoro.

La tabella dell'allegato A4 dimostra che l'equilibrio finanziario delle due componenti: da un lato la politica attiva e dall'altro l'incentivo alla partecipazione (erogato dall'INPS sotto forma di sussidio) è raggiunta al termine del percorso.

Nella tabella dell'allegato A5, è rappresentato un esempio di correlazione tra il numero di ore di sospensione dal lavoro ed il numero di ore di percorso di politica attiva, relativamente al caso di un lavoratore sospeso dal lavoro per quattro mesi (per complessive n. 692 ore lavorative). In tale caso il percorso prevede l'attivazione, tra gli altri, di un servizio di bilancio di competenze e di percorso formativo di n. 72 ore. La tabella evidenzia, altresì, la correlazione delle ore di formazione al variare delle ore di sospensione dal lavoro.

AA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Nel caso in cui il lavoratore fosse richiamato in impresa dal datore di lavoro per svolgere del lavoro, l'attività di formazione può essere, eventualmente, ridotta in misura proporzionale, con conseguente esclusione dal beneficio dell'indennità di partecipazione per il periodo corrispondente.

Nel caso si rendesse necessario procedere ad un secondo periodo di sospensione del lavoratore, per un analogo periodo, ferma restando la necessità di prevedere un percorso diverso che non risulti una ripetizione di quello già effettuato, il bilancio di competenze potrà essere sostituito con un'attività di formazione più lunga di almeno 8 ore.

Periodi di sospensione più lunghi di quattro mesi (pari a n. 692 ore) richiederanno un adeguamento delle politiche attive al fine di assicurare i principi di correlazione ed equilibrio.

Si rappresenta di seguito, a titolo di esempio, la proposta di un percorso formativo - tipo destinato all'aggiornamento dei lavoratori di cui al precedente punto b) che non sono a rischio di espulsione e che non necessitano di percorsi lunghi di riqualificazione per il rientro al lavoro ma di solo aggiornamento:

- **32 ore** percorso formativo obbligatorio per tutte le categorie di destinatari di cui ai punti b)

1 ° modulo – durata 8 ore: diritto del lavoro e aspetti previdenziali

2 ° modulo – durata 8 ore: sicurezza del lavoro

3 ° modulo – durata 8 ore: approfondimento su una tematica individuata dalla provincia

4 ° modulo – durata 8 ore: approfondimento su una tematica individuata dalla provincia

Per i lavoratori che non necessitano di formazione inerente il diritto del lavoro e sicurezza gli OI programmano percorsi formativi con diverso contenuto. La scelta delle tematiche individuate dalle province dovrà comunque essere concertata con le Parti sociali.

- **40 ore** percorso formativo aggiuntivo per i destinatari di cui ai punti b) e c) aventi contenuti definiti in relazione alla posizione occupazionale e alle competenze/qualificazione possedute

5 ° modulo – durata 8 ore: informatica o linguistica

6 ° modulo – durata 8 ore: tematica amministrativo - finanziaria o commerciale - marketing;

7 ° modulo – durata 8 ore: tematica organizzativa - gestionale o produzione - progettazione;

8 ° modulo – durata 8 ore: approfondimento su una tematica individuata dalla provincia

9 ° modulo – durata 8 ore: approfondimento su una tematica individuata dalla provincia

E' auspicabile prestare attenzione all'esigenza di formazione in lingua e cultura italiana in caso di soggetti stranieri ad esempio all'interno delle tematiche individuate dalle province. La scelta delle tematiche individuate dalle province dovrà comunque essere concertata con le Parti sociali.

Per i destinatari di cui al punto c), ovvero i soggetti in mobilità, o già espulsi dal mercato del lavoro con delle competenze spendibili nel mercato del lavoro e per i quali le attività formative possono costituire un'azione propedeutica a successivi interventi di politica attiva più specifici e strutturati si propone il seguente percorso tipo, a titolo esemplificativo:



- 1 ° modulo – durata 8 ore: la ricerca del lavoro
- 2 ° modulo – durata 8 ore: illustrazione dei fabbisogni professionali delle imprese marchigiane
- 3 ° modulo – durata 8 ore: migliorare la redazione del proprio CV
- 4 ° modulo – durata 8 ore: costituire un' impresa
- 5 ° modulo – durata 8 ore: costituire un' impresa
- 6 ° modulo – durata 8 ore: approfondimento su una tematica individuata dalla provincia
- 7 ° modulo – durata 8 ore: approfondimento su una tematica individuata dalla provincia
- 8 ° modulo – durata 8 ore: approfondimento su una tematica individuata dalla provincia
- 9 ° modulo – durata 8 ore: approfondimento su una tematica individuata dalla provincia

La scelta delle tematiche individuate dalle province dovrà comunque essere concertata con le Parti sociali.

Gli Organismi Intermedi possono individuare altri percorsi formativi standard che tengano in ogni caso in considerazione il rispetto dei principi indicati dalla CE per l'ammissibilità della spesa.

Sono auspicabili anche offerte di percorsi formativi tesi a sviluppare le competenze informatiche e delle lingue con relative certificazioni riconosciute a livello europeo (ad es. : ECDL patente europea del computer, certificati PET, FIRST CERTIFICATE, ecc.).

#### **Combinazione di servizi formativi e al lavoro**

La necessità di rispondere con misure flessibili ai bisogni che si manifestano nel territorio, sia per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro sia a chi è sospeso dal lavoro rischia di perderlo, potrebbe rendere necessario, in una logica di individualizzazione dei percorsi da porre in essere da parte degli OI, combinare dei percorsi formativi e servizi per l'impiego diversi dal percorso tipo proposto. Ad esempio potrebbe risultare opportuno sostituire alcune ore di formazione con i servizi per l'impiego. Per i soggetti che hanno già perso il lavoro o che, sebbene ancora in attività, sono a forte rischio di perderlo, inoltre, potrebbe essere privilegiata la scelta di un percorso di orientamento iniziale più strutturato piuttosto che del bilancio di competenze che è probabilmente più utile per coloro che debbono unicamente aggiornare le loro competenze con dei percorsi formativi.

Le tematiche su cui incentrare l'attività di orientamento di gruppo potrebbero essere, in questo caso, analoghe a quelle individuate, per i lavoratori di cui al punto c) nel percorso formativo tipo indicato al paragrafo "*azioni di politica attiva erogate nell'ambito del sistema della formazione*". Il progetto formativo può assumere, pertanto, i connotati di un percorso di orientamento ma con dei contenuti e degli obiettivi simili al percorso formativo proposto, utilizzando anche le sperimentazioni promosse dalla Regione Marche e dagli Organismi Intermedi in tale ambito.

Nei casi di combinazione di servizi formativi e al lavoro debbono essere rispettati :

- le condizioni di ammissibilità previste dall'allegato A)
- la richiesta all'Adg con la motivazione;
- il metodo di calcolo delle unità di costo standard deve essere in ogni caso coerente con i costi dei servizi fissati dall'Adg.

La combinazione o l'interscambiabilità tra attività formative e servizi per l'impiego è semplificata dal fatto che l'unità di costo standard di riferimento per entrambe le prestazioni è analoga (18 euro e 17,81 euro).



### Tipologia delle spese eleggibili

Sono ammesse tutte le spese “*tradizionali*” connesse agli interventi di politica attiva, nel rispetto dei regolamenti comunitari, della norma nazionale di ammissibilità delle spese e di eventuali ulteriori norme di livello nazionale e/o regionale, ovvero indicativamente:

per gli Organismi Intermedi:

- a) costi della erogazione dei servizi e della formazione
- b) eventuali costi del sistema incentivante (bonus, sostegno alla creazione di impresa)
- c) costi delle azioni di accompagnamento (con particolare riferimento alla pubblicità)

per l’Autorità di Gestione:

- d) costi della indennità per la partecipazione al percorso di politica attiva;
- e) costi delle azioni di accompagnamento (programmazione/pubblicità, monitoraggio, valutazione, ecc.)
- f) eventuali costi per l’erogazione di servizi

Per i costi di cui al punto d) spetta all’Autorità di Gestione effettuare l’erogazione dell’indennità di partecipazione attraverso l’INPS. L’INPS non rientra comunque nella fattispecie di cui all’art. 37. g. iii del reg. (CE) 1083/2006 ossia quella di Organismo responsabile dell’esecuzione dei pagamenti, non effettuandone nei confronti dei beneficiari. L’INPS è considerato alla stregua di soggetto terzo che ai sensi dell’art. 11.3.a. del Reg. (CE) 1081/2006 versa indennità o retribuzioni a beneficio dei partecipanti ad un’operazione e la certifica al beneficiario (in questo caso l’Autorità di Gestione).

L’indennità di partecipazione al percorso di politica attiva è correlata all’effettivo svolgimento della politica attiva del lavoro ed è considerata necessaria quale incentivo alla frequenza del percorso che è ritenuto utile per l’accrescimento delle competenze del lavoratore in relazione alla sua condizione professionale e del livello di competenze possedute, in un’ottica di *welfare to work*.

La corrispondenza tra le attività svolte e il valore dell’indennità corrisposta può non essere uniforme durante le diverse tappe del percorso, ma deve essere dimostrata a conclusione (a consuntivo) del percorso stesso. Al fine di assicurare la corretta individuazione di tutte le spese inclusa l’indennità, si riportano di seguito le indennità massime riconoscibili per il lavoratore che partecipa al percorso di politica attiva del lavoro (orientamento, bilancio competenze, ecc, e/o di formazione), che è stato associato alla sua condizione occupazionale:

- lavoratore in CIGS in deroga a 0 ore = indennità di partecipazione di norma pari a € 308,00 (gli oneri IRAP pari a 5,64% sono a carico dell’impresa), erogabile in caso di frequenza di almeno 24 ore di formazione (o equivalenti) nell’arco di un periodo di un mese;
- soggetto in mobilità in deroga con almeno dodici mesi di anzianità aziendale = indennità di partecipazione di norma pari a € 308,00 erogabile nell’arco di un mese in caso di frequenza di almeno 24 h di formazione (o equivalenti).

La responsabilità del procedimento che autorizza l’avvio del percorso di sostegno al reddito e alle competenze del lavoratore è di competenza del dirigente della Posizione di Funzione: “Servizi per l’Impiego e per il Mercato del Lavoro”.



Il procedimento si considera avviato il giorno successivo alla presentazione della richiesta.  
La conclusione del procedimento con un provvedimento espresso è fissata in giorni trenta.

### Aiuti di Stato

In considerazione della tipologia di operazione, che riguarderà per la maggior parte dei casi imprese che non vengono coinvolte nell'ambito del percorso di politica attiva, né hanno un ruolo nella scelta dei percorsi formativi dei propri lavoratori, né sono degli interlocutori degli operatori dei servizi per l'impiego (ed in particolare dei CIOF), la politica attiva per i lavoratori non configura aiuti di stato. L'operazione infatti è incentrata sul lavoratore ed il percorso di accrescimento delle competenze dei lavoratori si realizza, innanzitutto, nell'ambito di servizi per l'impiego e nei percorsi formativi o di incentivi ( tirocini, borse lavoro e iniziative per l'imprenditorialità).

L'impresa può, tuttavia, decidere di essere coinvolta nel percorso di politica attiva, ed in particolare nella scelta dei percorsi formativi dei propri lavoratori, divenendo anche interlocutore indiretto degli operatori dei servizi per l'impiego (e dei CIOF). In tal caso, le politiche attive del lavoro rivolte ai dipendenti configurano aiuti di stato.

La decisione dell'impresa è determinata fin da subito nella richiesta di autorizzazione al trattamento sostitutivo al reddito in deroga per i propri lavoratori. L'impresa è chiamata a dichiarare " *di volere essere coinvolta nella scelta del percorso formativo del dipendente* " ed è tenuta all'individuazione di un percorso formativo per il proprio dipendente in una delle seguenti aree tematiche:

- *area amministrativo – finanziaria*
- *area commerciale, marketing e comunicazione di impresa*
- *area informatica*
- *area linguistica*
- *area organizzativa e gestionale*
- *area produzione e tecniche di produzione, progettazione prodotti, innovazione tecnologica*
- *qualità ambiente energie e sicurezza*
- *risorse umane*
- *servizi*
- *contabilità e controllo gestione*

Le aree tematiche sopra indicate sono previste nel " *catalogo regionale* " della formazione continua e sono utilizzate anche nel caso di scelta di un percorso nell'ambito della formazione finanziata per " *chiamata di progetti* " o nell'ambito delle risorse gestite direttamente dai CIOF.

L'impresa che decide di essere coinvolta nel percorso di politica attiva deve scegliere il regime di aiuti applicabile tra una serie di tre opzioni di seguito indicate di cui il primo regime dell'elenco, quello transitorio, rappresenta un regime appositamente autorizzato dalla CE per le misure anticrisi.

- regime transitorio (aiuti di importo limitato e compatibile): tutte le imprese, ad esclusione di quelle che versavano in uno stato di difficoltà prima del 1 ° luglio 2008, possono beneficiare di aiuti, per un importo fino a 500.000,00 euro nel periodo che va dal 1 ° gennaio 2008 al 31.12.2010 ai sensi del



DPCM del giugno 2009, in qualità di regime autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2009) 4277 del 28 maggio, Aiuto N. 284/2009.

Le imprese sono tenute a informare la Regione (attraverso una dichiarazione inserita nel modello di richiesta dei trattamenti sostitutivi al reddito), prima della concessione dell'aiuto di importo limitato, relativamente ad altri eventuali medesimi aiuti o incentivi de minimis ricevuti nel triennio a partire dal 2008. Gli aiuti in regime di DE MINIMIS nel periodo che va dal 1 gennaio 2008 alla data di adozione del regime transitorio, si cumulano ai fini della soglia dei 500.000,00 euro.

- regime DE MINIMIS: l'impresa dichiara di voler ricevere l'aiuto di importanza minore ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato in GUUE serie L 397 il 28.12.2006; in tal caso fornisce documentazione contabile, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 a dimostrazione che nei due esercizi finanziari precedenti alla concessione dell'aiuto e nell'esercizio corrente non si sono ricevuti aiuti a titolo di de minimis d'importo superiore ai 200 mila euro;

- regime di esenzione: ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 pubblicato sulla GUUE Serie L 214 il 9 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, in particolare degli aiuti destinati alla formazione (articoli 38 e 39), l'impresa può ricevere diverse intensità di aiuto per la formazione dei propri lavoratori, sulla base delle dimensioni dell'impresa presso cui i lavoratori sono occupati, del tipo di formazione (generale o specifica) e delle caratteristiche dei lavoratori.

L'intensità massima di aiuto è la seguente:

- 60% dei costi ammissibili per la formazione generale
- 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica

Per i corsi scelti "a catalogo" le attività formative sono di norma formazione generale.

Tale massimale di intensità di aiuto può essere aumentato a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili nei seguenti casi:

- 10 punti percentuali se il beneficiario è una media impresa
- 20 punti percentuali se il beneficiario è una piccola impresa

Le intensità sopra elencate sono maggiorate del 10% se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili, sempre nel limite dell'80% dei costi ammissibili.

Per la definizione di PMI si fa riferimento a quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU Serie L 124 del 20.5.03 e al Decreto del ministero delle attività produttive del 18/04/2006, adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole medie imprese.

Le informazioni necessarie saranno acquisite direttamente dall'Adg in modalità cartacea/telematica nella domanda di richiesta di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga.



Le imprese possono anche essere coinvolte direttamente nella formazione mediante la richiesta di finanziamento di Piani formativi aziendali all'Adg o agli Organismi Intermedi a seguito di Avviso Pubblico.

### **Controlli e Revoche**

Per le attività formative si applicano, di norma, le seguenti disposizioni:

- DGR n. 974/2008
- DGR n. 975/2008 e s.m.
- DGR n. 1913/2008

Per le attività formative erogate in modalità a catalogo si applicano le seguenti disposizioni:

- DGR n. 491/2008 e s.m.
- DGR n. 1913/2009

Per le attività di tirocinio formativo si applicano le seguenti disposizioni:

- DGR n. 1070/2008 e s.m.
- DGR n. 1720/2008 (allegato b che modifica la precedente DGR).

Per le attività di creazione d'impresa:

- DGR n. 1720/2008 e s.m.

I suddetti atti potranno essere adeguati ai documenti nazionali in corso di elaborazione per garantire la coerenza delle regole che attengono all'utilizzo del FSE.

### **Principi generali per l'ammissibilità della spesa**

Per l'ammissibilità della spesa si deve fare riferimento a quanto previsto dai regolamenti e norme: CE 1083/2006; CE 1081/2006; 1828/2006 e dal DPR n. 196/2008.

Le disposizioni inerenti i principi generali di ammissibilità della spesa al FSE sono, altresì, indicate nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti le politiche attive del lavoro di cui all'allegato A alla DGR 975/2008, capitolo 2. costi ammissibili, paragrafo 2.1 "principi generali di ammissibilità della spesa", punti:

- 2.1.1 "Riferimenti normativi";
- 2.1.2 "Requisiti generali di ammissibilità".

Per la specifica operazione anticrisi rilevano anche i seguenti punti:

- 1) il percorso di politica attiva è stato effettivamente realizzato (associazione del Codice fiscale della banca dati del sistema informativo regionale)
- 2) il beneficiario del percorso e dell'indennità è il medesimo (nominativamente individuato)
- 3) l'indennità rendicontabile è stata percepita nell'ambito del percorso di politica attiva.
- 4) il percorso attivato è idoneo a giustificare l'erogazione dell'indennità;

In relazione al punto 4) è necessario dimostrare l'esistenza di una proporzione equilibrata (anche in relazione all'aspetto finanziario) tra le operazioni realizzate e il valore dell'indennità erogata.

### **Tempistica della spesa**

A seconda della tipologia di intervento, l'Avviso pubblico per la selezione dei progetti formativi (e anche per la concessione di voucher) deve, di norma, specificare:



a) il giorno a partire dal quale le spese devono essere sostenute e in generale da:

- pubblicazione dell'Avviso nel BUR o nell'albo pretorio;
- approvazione delle graduatorie o dei progetti;
- lettera di comunicazione di ammissione o sottoscrizione dell'eventuale Convenzione.

b) il periodo entro cui le spese possono essere sostenute. In generale possono essere sostenute entro:

- la conclusione prevista dal progetto;
- la presentazione del rendiconto;
- altra data eventualmente indicata nell'Avviso Pubblico.

Le spese relative a misure di accompagnamento (ad esempio pubblicità, valutazione, ecc.) possono essere riferite ad un periodo indicativamente compreso tra il 2009 e il 2010.

L'indennità di partecipazione deve essere erogata di norma nell'ambito del periodo temporale in cui viene realizzato il percorso di politica attiva. Il percorso potrebbe anche essere realizzato per moduli non omogenei in relazione alla situazione occupazionale del destinatario che può alternare a periodi di sospensione del lavoro anche periodi di ripresa dell'attività lavorativa.

E' possibile la frequenza del percorso formativo anche durante una momentanea ripresa dell'attività lavorativa se ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto dei principi di correlazione ed equilibrio.

### **Flussi informativi**

I flussi informativi sono disciplinati dalla Convenzione Regione Marche INPS stipulata in data 29 giugno 2009 come rappresentati nello schema riepilogativo di cui agli allegati A1 e sintetizzati nel diagramma di flusso di cui all'allegato A2.

### **Pubblicità**

L'AdG ha provveduto ad elaborare i modelli di richiesta di autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga con i loghi obbligatori previsti dalla normativa comunitaria.

L'AdG e gli Organismi Intermedi assicurano inoltre un'adeguata azione informativa.

### **Rendicontazione**

La rendicontazione può avvenire a costi reali, e quindi documentando analiticamente tutte le spese sostenute attraverso fatture od altra documentazione contabile avente equivalente valore probatorio, oppure in base ad una delle modalità semplificate indicate all'art. 11 comma 3 lettera b) del reg. CE n. 1081/2006 come modificato dal reg. (CE) n. 396/09, descritte all'allegato "C".

Delle modalità ne dovrà essere data indicazione nell'Avviso pubblico o almeno nelle Convenzioni.

### **Certificazione**

Ai fini della trasmissione della domanda di pagamento FSE alla Commissione europea valgono le regole consuete relative alla certificazione delle sole spese sostenute ed a questo scopo l'Autorità di Gestione utilizzerà la documentazione con i nominativi trasmessa all'INPS. Ciò consentirà in sede di certificazione delle spese di assicurare, per ciascun destinatario, la correlazione tra l'indennità di partecipazione e le altre componenti dell'intervento che costituiscono la politica attiva.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

### **Monitoraggio**

Al fine del monitoraggio, qualora gli Organismi Intermedi individuino uno dei percorsi standard previsti dalle linee guida, attraverso l'assegnazione diretta di risorse ai CIOF o attraverso i percorsi di formazione finanziata a soggetti accreditati, anche a catalogo, è possibile classificare le azioni come segue:

#### **Interventi di Politica Attiva per soggetti in CIGS**

**Asse I - Obiettivo specifico c) categoria di spesa 64 e Asse II – Obiettivo specifico e) categoria di spesa 66**

Attività: interventi formativi e di orientamento, incentivi e servizi per lavoratori a rischio di espulsione dai processi produttivi.

Tipologia di progetto: formazione

Tipologia di azione: formazione per il lavoro – formazione finalizzata al reinserimento lavorativo

#### **Interventi di Politica Attiva per soggetti in mobilità**

**Asse II – obiettivo specifico E – categoria di spesa 66**

Attività: Azioni formative e di orientamento per disoccupati, inattivi.

Tipologia di progetto: formazione

Tipologia di azione: formazione permanente

Per le azioni individualizzate svolte dai Centri per l'Impiego, la classificazione è la seguente:

#### **Interventi di Politica Attiva (azioni individualizzate dei CIOF) per tutte le tipologie di soggetti**

**Asse II – obiettivo specifico D – categoria di spesa 65**

Attività: ammodernamento/potenziamento dei CIOF con azioni di riqualificazione e aggiornamento degli operatori, la messa a punto di servizi specialistici per l'orientamento con particolare riferimento ai disabili, agli altri soggetti svantaggiati, alle donne, la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio, l'implementazione di servizi specifici

Tipologia di progetto. Acquisizione di beni e servizi/Non Formativo Generico

Tipologia di azione: altri sostegni per il mercato del lavoro – orientamento, consulenza e informazione

In relazione alle altre iniziative l'AdG indicherà di volta in volta la corretta imputazione d'azione.

Per l'erogazione dell'indennità di partecipazione l'AdG assegnerà un codice di progetto ad ogni soggetto destinatario dell'indennità (identificabile attraverso il codice fiscale).

Ogni progetto/destinatario rientrante negli interventi previsti dalla presente linea guida in attuazione dell'Accordo è contrassegnato da un segno distintivo (attraverso un flag "anticrisi").

Al fine di verificare l'equilibrio finanziario tra il valore della politica attiva e l'indennità, l'Adg e gli OI estraggono tutte le informazioni relative ai progetti anticrisi inserite nel sistema informativo SIFORM e JOB AGENCY (per le azioni individualizzate svolte presso i CIOF) necessarie per tale verifica.



seduta del 21 SET 2009

pag.

26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera 1450

L'Adg assicurerà il monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione, fornendo un'informativa alle Parti sociali con cadenza bimestrale, al fine di valutare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente linea guida.

#### **Valutazione**

In coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea, l'AdG realizzerà una valutazione sui risultati delle misure anticrisi nell'ambito del servizio di valutazione al POR FSE, provvedendo ad informare il Comitato di Sorveglianza.

Le disposizioni che regolano i criteri e le modalità di realizzazione delle valutazioni strategiche su temi di interesse specifico del territorio regionale sono indicate nel DDS n. 75 del 22/05/2009.

L'AdG si riserva di effettuare delle interviste ai destinatari della misura anticrisi che sono stati presi in carico dai CIOF al fine di verificare il grado di soddisfazione del servizio.

#### **Disposizioni finali**

L'Autorità di Gestione potrà fornire eventuali chiarimenti o integrazioni alle presenti linee guida che si rendessero necessarie al fine di adeguarsi sia agli adempimenti connessi ai sistemi di gestione e controllo, sia ai documenti nazionali in fase di approvazione.

2

MA



Allegato A1

Tabella contenente i principali flussi informativi previsti dall'intervento per i lavoratori in CIGS in deroga

n	ATTIVITA'	ATTORE	DESTINATARIO	OUTPUT	NOTE
1	Richiesta autorizzazione per CIGS in bollo da effettuare per il periodo transitorio in cartaceo poi telematicamente, tramite apposita funzionalità all'interno del sistema delle comunicazioni obbligatorie, con successiva stampa e invio del cartaceo	Datore di lavoro	Per il periodo transitorio: EBAM per imprese artigiane e REGIONE MARCHE per le restanti imprese.  REGIONE MARCHE successivamente al periodo transitorio	Modello richiesta autorizzazione contenente dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati Modello accordo sindacale	L'invio dovrà comunque essere anche cartaceo perché in bollo e la richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante. Devono inoltre essere acquisite in originale le dichiarazioni di disponibilità dei lavoratori e l'accordo sindacale.
2	Trasmissione al DRL delle richieste per CIGS in deroga pervenute a EBAM e Regione Marche, per il periodo transitorio	EBAM Regione Marche	DRL	Pre - istruttoria delle domande pervenute	
3	Istruttoria richiesta di autorizzazione	DRL per periodo transitorio poi REGIONE MARCHE			
4	Emissione provvedimento di autorizzazione o di diniego alla CIGS in deroga	DRL per periodo transitorio  poi REGIONE MARCHE	INPS REGIONE MARCHE Datore di lavoro Italia Lavoro  INPS Datore di lavoro	Autorizzazione - diniego alla CIGS	Adozione di un formato standard di documento per l'autorizzazione regionale alla CIGS in deroga che contenga l'elenco dei lavoratori interessati, per ciascuno, il periodo di CIGS autorizzato e l'attestazione che ha reso la dichiarazione di disponibilità. Adozione di un formato standard di documento per il diniego alla CIGS in deroga. Transita in via telematica verso l'INPS e in formato pdf mediante posta elettronica dall'indirizzo: <a href="mailto:anticrisifse@regione.marche.it">anticrisifse@regione.marche.it</a>
5	Trasmissione al CIOF di competenza del provvedimento di autorizzazioni alla CIGS con le informazioni di dettaglio sui lavoratori contenute nelle domande di autorizzazione per la presa in carico dei lavoratori	REGIONE MARCHE	CIOF p.c. province Italia Lavoro	Documento in formato pdf	Trasmissione in via telematica e in formato pdf dei documenti mediante posta elettronica dall'indirizzo: <a href="mailto:anticrisifse@regione.marche.it">anticrisifse@regione.marche.it</a>
6	Presa in carico del lavoratore da parte del CIOF per l'erogazione di una politica attiva	PROV/CIOF	Lavoratore/Regione Marche	Modello dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati Modello stipula patto di servizio/piano di azione individuale con definizione attività	Visualizzazione tramite JOBAGENCY dei lavoratori interessati dal provvedimento di CIGS in deroga, effettiva presa in carico, verifica aggiornamento dello stato occupazionale, loro convocazione e sottoposizione del patto di servizio/piano di azione individuale per firma

7	Comunicazione dei nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività di politica attiva del lavoro	PROV/CIOF	INPS	Elenco nominativi	Modalità di trasmissione da concordare
8	Richiesta erogazione	Datore di lavoro	INPS	Modello IGI15 o altro previsto dall'INPS	Richiesta di erogazione degli ammortizzatori all'INPS
9	Erogazione Politica Attiva	PROV/CIOF	Lavoratore		
10	Erogazione CIGS in deroga	INPS	Lavoratore in caso di richiesta pagamento diretto Azienda in caso diverso		
11	Comunicazione entità somme erogate e periodi effettivi di sospensione	INPS	REGIONE MARCHE		Riepilogo mensile suddiviso per province relativo a ciascuna delle autorizzazioni rilasciate comprensivo di elenco particolareggiato per ciascuno dei lavoratori interessati delle somme effettivamente erogate e i periodi effettivi di CIGS in deroga. Transita in via telematica e in formato pdf mediante posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:anticrisifse@regione.marche.it">anticrisifse@regione.marche.it</a>
12	Comunicazione di rinuncia/non partecipazione alla misura di politica attiva concordata	PROV/CIOF	INPS/REGIONE MARCHE Lavoratore	Modello di cancellazione dalla misura	Comunicazione dell'eventuale rinuncia/non partecipazione del lavoratore alle misure concordate. Transita in via telematica e in formato pdf mediante posta elettronica
13	Comunicazione della sospensione delle prestazioni	INPS	Regione Marche/MLPS		
14	Monitoraggio	Regione Marche/INPS	Regione Marche/INPS		
15	Rendicontazione finanziaria	Regione Marche/INPS	Regione Marche/INPS	Modello di approvazione rendiconto	Definizione check list per controllo di 1° livello
16	Verifica ammissibilità della spesa FSE	Regione Marche/INPS	Autorità di Certificazione	Check list	Inserimento dati nel SIFORM ad opera della Regione e delle Province per le parti di propria competenza

NOTA: Il regime transitorio terminerà il 21 settembre 2009.



**Tabella contenente i principali flussi informativi previsti dall'intervento per i lavoratori in mobilità in deroga**

n.	ATTIVITA'	ATTORE	DESTINATARIO	OUTPUT	NOTE
1	Richiesta autorizzazione alla concessione dell'indennità di mobilità in deroga	Lavoratore	INPS competente per territorio	Documentazione in formato cartaceo (provvisoriamente)	
2	Istruttoria richiesta di autorizzazione	INPS competente per territorio		Documentazione in formato cartaceo (provvisoriamente)	
3	Autorizzazione alla concessione dell'indennità di mobilità in deroga	INPS competente per territorio	Lavoratore Regione Marche	Documentazione in formato cartaceo (provvisoriamente)	Adozione di un formato standard di documento per l'autorizzazione all'indennità di mobilità in deroga ai soggetti interessati e per l'attestazione di disponibilità. Modalità di trasmissione da concordare
4	Trasmissione al CIOF di competenza del provvedimento di autorizzazioni alla CIGS con le informazioni di dettaglio sui lavoratori contenute nelle domande di autorizzazione per la presa in carico dei lavoratori	Regione Marche	CIOF p.c. provincia Italia Lavoro	Documentazione in formato pdf	Trasmissione in formato pdf dei documenti mediante posta elettronica dall'indirizzo: <a href="mailto:anticisifse@regione.marche.it">anticisifse@regione.marche.it</a>
5	Comunicazione di cessazione della mobilità e ripresa dell'attività lavorativa	INPS	Regione Marche		


AA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Diagramma di flusso

Allegato A2



*[Handwritten signature]*



**Allegato A3**

**Modello di dichiarazione di disponibilità per lavoratori sospesi per CIGS  
(o che hanno perso il lavoro)  
(da presentare al Centro per l'Impiego competente)**

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ..... (Prov. ....) il  
....., residente a ..... (Prov. ....) Via ..... CAP  
..... Tel ..... Codice Fiscale.....  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

**DICHIARA**

1. di essere dipendente con contratto ..... della Ditta ..... presso la sede legale/operativa sita in ..... (Prov. ...) Via .....
2. di essere stato temporaneamente sospeso dall'occupazione per cassa integrazione, ovvero di essere stato informato dall'azienda che sarà interessato da periodi di **SOSPENSIONE PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IN DEROGA**;  
in alternativa per coloro che hanno perso o cessato il lavoro:  
di aver perso il lavoro in data ..... o cessato il lavoro in data .....
3. Di essere **IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE** nei periodi di cassa integrazione ad aderire ad un percorso di riqualificazione professionale così come previsto dall'art. 19, Legge n. 2/2009;  
in alternativa, per coloro che hanno perso o cessato il lavoro, o che si trovano in cassa integrazione guadagni in deroga concessa per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio dell'impresa per le quali non sia previsto il rientro in azienda:  
ad un percorso di riqualifica o ad una proposta di lavoro congruo;
4. di **ESSERE CONSAPEVOLE** che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato all'aver reso la presente dichiarazione di immediata disponibilità
5. di **ESSERE CONSAPEVOLE** che il rifiuto a sottoscrivere la presente dichiarazione, ovvero, una volta sottoscritta, il rifiuto a svolgere un percorso di riqualificazione professionale (o il rifiuto ad un lavoro congruo nei casi alternativi sopra riportati), comporta la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito e la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati
6. di **NON AVER PRESENTATO** la presente dichiarazione ad altro Centro per l'Impiego
7. Di **AUTORIZZARE** il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Luogo e data .....

Il/la dichiarante .....



**Allegato A4**

Esempio di correlazione tra politica attiva e indennità di partecipazione per un caso di CIGS in deroga a 0 ore per 4 mesi

**Parametri orari**

Attività individualizzata	18	euro/ora
Attività di formazione (8 persone)	17,81	euro/ora
Attività di formazione (15 persone)	9,5	euro/ora
Attività di formazione (8 persone) in gestione diretta CIOF	16,03	euro/ora
Attività di formazione (15 persone) in gestione diretta CIOF	8,5	euro/ora

**NOTA:**

l'unità di costo standard è riferita a corsi per 8 persone (per casi di aule di 5, 6, 7, ecc. si vedano le unità di costo di cui all'all. C1)  
l'unità di costo standard è riferita a corsi per 15 persone (per casi di aule di 5, 6, 7, ecc. si vedano le unità di costo di cui all'all. C1)  
l'unità di costo standard ha un valore inferiore almeno al 10% nel caso di attività formative gestite direttamente dai CIOF

Mese	Intervento	Durata /in ore	FSE	
			Costo del percorso di Politica Attiva	Indennità di partecipazione
Mese 1	Azione individualizzata (colloquio di accoglienza)	2 ore	€ 36,00	€ 308,00
	Azione individualizzata (bilancio competenze)	8 ore	€ 144,00	
	Azione individualizzata (definizione percorso formativo)	2 ore	€ 36,00	
Mese 2	Attività di formazione (8 persone)	24 ore	€ 427,44	€ 308,00
Mese 3	Attività di formazione (8 persone)	24 ore	€ 427,44	€ 308,00
Mese 4	Attività di formazione (8 persone)	24 ore	€ 427,44	€ 308,00
			€ 1.498,32	€ 1.232,00

**Nota:**

In caso di sospensione per un maggior numero di mesi, il percorso di politica attiva dovrà essere adeguato proporzionalmente in maniera da assicurare il principio dell'equilibrio finanziario.



Allegato 5

Esempio di correlazione tra n. di ore di sospensione da lavoro e n. di ore di percorso di politica attiva

n. ore di sospensione dal lavoro	n. ore di percorso di politica attiva	n. ore di sospensione dal lavoro	n. ore di percorso di politica attiva
7	colloquio iniziale	2	formazione 32
14		2	32
21		2	32
28		2	32
35	bilancio competenze	8	32
42		8	32
49		8	32
56		8	32
63		8	40
70		8	40
77		8	40
84		8	40
91		8	40
98		8	40
105		8	40
112		8	40
119		8	48
126		8	48
133		8	48
140		8	48
147		8	48
154	definiz. percorso formativo	2	48
161		2	48
168		2	48
173		2	56
182	formazione	16	56
189		16	56
196		16	56
203		16	56
210		16	56
217		16	56
224		16	56
231		16	64
238		16	64
245		16	64
252		16	64
259		16	64
266		16	64
273		16	64
280		16	64
287		16	72
294		16	72
301		16	72
308		16	72
315	formazione	24	72
322		24	72
329		24	72
336		24	
343		24	
350		24	
357		24	
364		24	

**Note:**

In caso di ripetizione dell'intervento sul medesimo soggetto il bilancio competenze non è obbligatorio e potrà essere sostituito da un altro servizio per l'impiego o da un percorso formativo più lungo di 8 ore.





seduta del **21 SET 2009**

pag.

33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera **1450**

Allegato "B"

Deliberazione n. 1450 del 21 SET 2009



**Imputazione finanziaria delle risorse del POR Marche FSE di competenza dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi destinate all'attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 12.02.2009.**

Risorse a titolarità regionale e provinciale

ASSI	Risorse biennio 2009/1010		
	POR	Regione	Province
Asse I - Adattabilità	42.300.000,00	4.653.000,00	37.647.000,00
Asse II - Occupabilità	42.100.000,00	16.447.000,00	25.653.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>84.400.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>63.300.000,00</b>

6.330.000,00 10% da ripartire sulla base del n. assoluto di disoccupati presenti nel 2008 nelle diverse province  
56.970.000,00 90% da ripartire sulla base del numero di aziende con meno di 15 addetti presenti nel 2008 nelle diverse province

Disoccupati (migliaia, dati ISTAT 2008)

Province		%
PU	8.050,00	25,12
AN	7.820,00	24,40
MC	6.160,00	19,22
AP	10.020,00	31,26
<b>Totale</b>	<b>32.050,00</b>	<b>100,00</b>

N. aziende con meno di 15 addetti (dicembre 2008, INPS)

Province		%
PU	13.224	25,07
AN	14.610	27,70
MC	10.851	20,57
AP	14.063	26,66
<b>Totale</b>	<b>52.748</b>	<b>100,00</b>

Determinazione totale risorse per ciascuna Provincia

Risorse (63.300.000,00)	Totale	PU		AN		MC		AP	
		%	Risorse	%	Risorse	%	Risorse	%	Risorse
10%	6.330.000,00	25,12	1.590.096,00	24,40	1.544.520,00	19,22	1.216.626,00	31,26	1.978.758,00
90%	56.970.000,00	25,07	14.282.379,00	27,70	15.780.690,00	20,57	11.718.729,00	26,66	15.188.202,00
<b>Totale</b>	<b>63.300.000,00</b>		<b>15.872.475,00</b>		<b>17.325.210,00</b>		<b>12.935.355,00</b>		<b>17.166.960,00</b>

Determinazione risorse province per Asse

Totale province		Pesaro Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Fermo
					56,53%	43,47%
Asse I - Adattabilità	37.647.000,00	9.438.102,90	10.428.219,00	7.743.987,90	5.673.740,97	4.362.949,23
Asse II - Occupabilità	25.653.000,00	6.431.207,10	7.105.881,00	5.276.822,10	3.866.137,46	2.972.952,34
<b>Totale</b>	<b>63.300.000,00</b>	<b>15.869.310,00</b>	<b>17.534.100,00</b>	<b>13.020.810,00</b>	<b>9.539.878,43</b>	<b>7.335.901,57</b>

**Nota:**

L'imputazione finanziaria delle risorse del POR FSE di competenza dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi destinatari dell'attuazione dell'Accordo comporterà la modifica delle tabelle finanziarie presenti nel documento attuativo.



seduta del **21 SET 2009**

pag.

35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera **1450**

Allegato "C"

Deliberazione n. **1450** del **21 SET 2009**

✓

ALL



**Criteria e modalità per la prima applicazione delle semplificazioni previste all'art. 11.3 lett. (b) del reg. (CE) n. 1081/2006 come modificato dal reg. (CE) n. 396/2009 mediante costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari**

**1. Introduzione**

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 396/2009 che modifica l'art. 11.3 lett.(b) del regolamento FSE, ed in conformità con quanto disposto nella nota della Commissione europea del 21 luglio 2009 (nota COCOF/09/0025/00-EN), nel caso di sovvenzioni (e cioè finanziamenti, incentivi individuali e collettivi, ecc.) sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino al 20% dei costi diretti di una operazione;
- b) costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfetarie destinate a coprire l'insieme od una parte dei costi di un'operazione fino ad un massimo di 50.000 euro;

Per quanto riguarda i costi di cui al punto b) l'Autorità di Gestione ha già definito precedentemente all'adozione del regolamento di cui sopra, nella delibera di Giunta del 4 aprile 2009, n. 313 (che ha sostituito la delibera del 18 marzo 2009, n. 192) i parametri di costo/ora/allievo quali unità di costo standard di riferimento per la programmazione degli interventi formativi da finanziare con le risorse del POR FSE Marche 2007 – 2013 attraverso Avvisi Pubblici o gare d'Appalto.

I costi/ora/allievo previsti nella suddetta delibera sono stati determinati sulla base del criterio del *costo storico* ed utilizzati anche al fine della possibilità di applicazione della metodologia dei costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino al 20% dei costi diretti di una operazione richiamato al suddetto punto a).

Tali costi, definiti sulla base di un calcolo derivante dall'applicazione di un metodo equo, giusto e verificabile (ovvero costo storico individuato attraverso delle indagini statistiche), sono considerati per principio assimilabili ai costi reali, pertanto ammissibili al finanziamento del FSE alla luce della nota della Commissione Europea sopra citata.

I costi ora/allievo ricavati con il criterio del costo storico sono stati anche confrontati con i prezzi di mercato e con i costi delle attività realizzate da altre Autorità pubbliche in riferimento ad interventi simili.

Il metodo utilizzato è già stato inoltre già descritto nella nota del 25.03.2009 trasmessa al Ministero Capofila. Tale metodo è stato ritenuto adeguato in quanto al supporto di informazioni, elaborazioni dati e statistiche fornite.



In linea con l'art. 1 del regolamento (CE) n. 396/2009, recante modifiche al regolamento sul FSE, che stabilisce l'ammissibilità dei costi calcolati mediante una delle tre opzioni sopra descritte, la CE ha chiarito con la nota del 21 luglio 2009 (COCOF/09/0025/00 - EN) alcuni aspetti attuativi della modifica del regolamento specifico del FSE inerente le spese ammissibili. In particolare, la CE ha precisato nella nota che, in caso di ricorso in caso di ricorso ad una delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 11.3 lett. (b) del reg. (CE) n. 1083/2006, od alla combinazione di esse, i pagamenti effettuati dal beneficiario non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute poiché la dimostrazione della realizzazione delle attività finanziate è da considerare prova di spesa valida tanto quanto i costi reali giustificati da fatture.

In fase di rendicontazione, pertanto, sarà necessario dare prova della realizzazione dell'operazione o del raggiungimento dei risultati.

Di seguito si riportano i requisiti minimi per poter ricorrere ad una o più opzioni previste all'art. 11.3 lett.(b) del reg. FSE:

- l'operazione o il progetto è gestito sotto forma di sovvenzione;
- il beneficiario dell'operazione è stato selezionato con procedura diversa dalla gara d'appalto;
- l'Adg ha previsto in anticipo la possibilità di ricorrere ad una o più opzioni di semplificazione, precisandone le condizioni di ammissibilità ed è in grado di giustificare le proprie scelte, tenendo conto che il metodo di calcolo deve essere: giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo, equo, ovvero assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni e verificabile, nell'ambito della pista di controllo.

La documentazione che il beneficiario deve presentare per dare prova della effettiva realizzazione dell'operazione in termini quantitativi, o dei risultati raggiunti, è elencata negli atti programmatori o nei dispositivi di attuazione/avvisi pubblici o atti di concessione della sovvenzione (es. registri di presenza). Tale documentazione rimane a disposizione in vista delle verifiche e degli audit da parte delle autorità competenti, a giustificazione dell'effettività/realtà della spesa sostenuta.

## **2. Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari**

In linea con l'art. 1 del regolamento CE 396/2009 che modifica l'art. 11.3 lett. (b) del regolamento FSE, in caso di sovvenzioni, sono riconosciuti i costi di un'operazione calcolati applicando standard di costo definiti in anticipo che possono essere ad esempio basati su :

- il costo standard ora/allievo o ora/destinatario
- il costo standard ora/corso o ora/attività
- il costo standard giornata/uomo
- il costo standard di singole voci di spesa o loro aggregati
- il costo standard di macrocategorie
- il costo standard per singolo inserimento occupazionale
- il costo standard per singolo allievo formato
- la combinazione di più standard di costo
- altro

Per la prima applicazione l'Autorità di Gestione ha definito gli standard di costo ora/allievo tenendo conto di una serie di elementi quali ad esempio:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- tipologia e durata dell'operazione
- tipologia dei destinatari
- numero minimo dei destinatari per l'eleggibilità dell'operazione
- numero massimo delle assenze consentite
- possibilità di sostituzione degli utenti
- altro

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi possono quindi procedere al riconoscimento della sovvenzione, tramite costi standard, sulla base del processo (o realizzazione).

Il riconoscimento della spesa basato sul processo (o sulla realizzazione) avviene solo a seguito della dimostrazione da parte del beneficiario dell'avanzamento delle attività, poiché rileva il progresso fisico dell'operazione.

L'Adg o gli OI procedono al pagamento finale della sovvenzione sulla base del completamento fisico dell'operazione, debitamente certificato dal beneficiario.

L'Adg e gli OI effettuano le verifiche a giustificazione dell'effettività/realtà della spesa sostenuta nelle modalità indicate nella pagine seguenti in coerenza con quanto previsto nella nota della CE.

L'Adg può autorizzare – laddove giustificato – il riconoscimento della sovvenzione, tramite costi standard, anche sulla base del risultato. Il riconoscimento della spesa basato sul risultato avviene comunque a seguito della dimostrazione da parte del beneficiario del risultato effettivamente raggiunto, poiché rileva solo il risultato reale. L'Adg e gli OI procedono quindi al pagamento finale della sovvenzione sulla base e previa verifica degli esiti raggiunti conformemente con quanto previsto per l'intervento.

### **3. Combinazione di opzioni di semplificazione e costi reali**

L'Adg e gli OI possono ricorrere all'opzione di semplificazione prevista all'art. 11 lett. b) punto ii) del reg. (CE) n. 1081/2006 combinandola con il parziale riconoscimento di alcune spese a costi reali anche nell'ambito della stessa operazione.

In tal caso, ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'opzione delle unità di costo standard e il ricorso a costi reali :

- devono coprire una diversa categoria di costi ammissibili, oppure
- devono essere utilizzata per diversi progetti che compongono l'operazione medesima.



#### **4. Unità di costo standard da applicare alle attività di formazione**

Le unità di costo standard per le attività formative definite in termini di costo/ora/allievo sono state previste dall'Adg fin dall'inizio della programmazione FSE 2007 – 2013.

L'esperienza maturata, l'evidenza empirica (desunta dai dati storici), e le indagini di mercato che si sono condotte, infatti, hanno consentito di determinare i costi/ora/allievo delle principali tipologie formative. Tali costi variano in funzione di una serie di elementi (tra i quali la durata dei percorsi formativi, l'incidenza delle ore stage, le modalità di erogazione della formazione in FAD, il numero di destinatari raggiunti, ecc).

I costi ora/allievo per tipologia formativa stabiliti nel documento di attuazione al POR di cui alla DGR 313/2009 sono di seguito determinati:

- Formazione di base o di I ° livello (titolo rilasciato qualifica di I ° livello)  
Costo ora allievo = 9,00 euro (con stage fino ad un massimo del 30% delle ore totali)
- Formazione di II ° livello (qualifiche o riqualificazioni) e/o Specializzazioni (titolo rilasciato qualifica di II ° livello o attestato di specializzazione)  
Costo ora allievo = 9,50 euro (con stage fino ad un massimo del 30% delle ore totali)
- Formazione per occupati (titolo rilasciato attestato di frequenza)  
Costo ora allievo = 9,50 euro
- Formazione per la creazione di impresa (titolo rilasciato attestato di frequenza)  
Costo ora allievo = 10,00 euro (affidamento ai CIOF con linee guida)
- Formazione per l'apprendistato professionalizzante (attestato di frequenza \_ crediti)  
120 ore esterne all'impresa = costo 9,00 euro ora allievo (al di fuori dei percorsi anticrisi)  
ore in formazione interna = nessun rimborso
- IFTS 7,00 euro ora allievo \_ 20 allievi (stage fino a un massimo del 40%)

Altre tipologie

- Formazione permanente (16 – 64 anni inattivi o fuori orario lavoro) = 9,00 euro
- Formazione per immigrati residenti all'estero ad occupazione certa in Italia = 150 euro a ora/corso formazione (laddove autorizzabile)

Per le tipologie di intervento non rientranti nel succitato elenco, l'Autorità di Gestione stabilirà caso per caso le unità di costo standard.

Per i corsi di cui sopra gestiti direttamente dai CIOF si devono prevedere unità di costo standard inferiori di almeno il 10% rispetto ai costi indicati nel presente documento per la tipologia di attività corrispondente.



I corsi realizzati nell'ambito dell'Asse III "Inclusione sociale" (che non rientrano negli interventi anticrisi) possono prevedere costi superiori fino al 10% rispetto ai parametri di riferimento, purché rivolti a soddisfare specifiche esigenze connesse alla tipologia di utenza.

Nelle ipotesi di Avvisi che prevedano la realizzazione di attività formative prevalentemente in modalità FAD è necessario prevedere negli stessi avvisi una riduzione del costo/ora/allievo delle attività formative dell'intero progetto rispetto ai costi standard di riferimento pari ad almeno il 30%. Per le attività di informazione, di orientamento e per i seminari, considerata la loro specificità, l'AdG potrà predisporre apposite linee guida oppure formulare indirizzi indicando le modalità di attuazione e costi di riferimento (o unità di costo standard di riferimento).

E' consentito agli Organismi Intermedi emanare Avvisi relativi ad attività formative a unità di costo standard inferiori a quelli sopra previste se autorizzate dall'Adg.

L'Adg e gli OI possono stabilire nei propri Avvisi Pubblici di ricorrere, unicamente, alle tabelle di unità di costo standard.

In sede di stipula della Convenzione non possono essere apportate modifiche ai progetti approvati, se non dovute a circostanziate ragioni di natura tecnico – contabile o amministrativa evidenziatesi nel corso del procedimento. Tali modifiche non potranno comunque riguardare elementi che sono stati oggetto di valutazione.

Pertanto, qualora a causa dell'impossibilità di intercettare l'utenza potenzialmente interessata all'attività formativa, si rendesse necessario diminuire il numero di allievi previsti in sede progettuale, è possibile accogliere la modifica, se adeguatamente giustificata, mediante la ridefinizione del costo, cioè la riduzione del finanziamento per mantenere inalterato il costo medio ora per allievo risultante dal progetto approvato.

In sede di definizione del finanziamento finale (o rendiconto), qualora il numero delle ore realizzate fosse inferiore a quello previsto nel progetto approvato, il costo della formazione ridefinito sarà uguale al numero delle ore di formazione effettivo per il costo orario del progetto approvato. Analogamente, se il numero degli allievi che hanno frequentato il 100% delle ore è inferiore a quello previsto dal progetto, si determinerà una riduzione del finanziamento.

##### **5. principi e metodologia per il calcolo delle unità di costo standard**

Le unità di costo standard consentono all'Autorità di Gestione di determinare la prima applicazione delle semplificazioni previste con la modifica dell'art. 11.3 lett. (b) del reg. n. 1081/2006.

Per la determinazione finale delle sovvenzioni, l'Adg ha inoltre previsto di fare ricorso a due unità di costo standard, una riferita alle ore di frequenza degli allievi e l'altra alle ore corso svolte, come è evidenziato nel paragrafo 6, mantenendosi coerenti sia con le disposizioni europee che nazionali di riferimento. Entrambe le due unità di costo standard per le attività formative sono determinate a partire dall'analisi delle unità di costo ora/allievo di riferimento indicate nel paragrafo 4 e stabilite in anticipo dall'Autorità di Gestione.

In particolare l'utilizzo di un' unità di costo standard ora/allievo - combinata alle due unità di costo standard riferite alle ore di frequenza degli allievi e alle ore corso effettuate per la determinazione della sovvenzione finale - assicura coerenza in merito a:

- a) preventiva individuazione delle modalità di riconoscimento dei costi prima degli Avvisi Pubblici o quanto meno prima della stipula della Convenzione;





- b) ragionevolezza ed equità del metodo di calcolo delle unità di costo standard basate su dati storici, non eccessive o estreme che tengono conto anche della tipologie di operazione e che non favoriscono alcun beneficiario.
- c) verificabilità del criterio di definizione della sovvenzione, in quanto basato su una modalità oggettiva di calcolo per il riconoscimento della spesa finale.

L'impostazione sopra descritta rappresenta un' adeguata approssimazione dei costi reali dell'operazione.

L'esempio che segue (par. 6) descrive nello specifico le modalità di definizione della sovvenzione finale in relazione alle realizzazioni effettive.

### **6. Esempio di determinazione finale della sovvenzione per le attività formative**

Un programma di formazione della durata di 100 ore per 15 allievi è stato approvato, sulla base di un preventivo di spesa fornito dall'ente proponente per un importo complessivo pari a 14.250,00 € (pari a € 9,50 per ora allievo). Il valore è determinato da spese connesse all'erogazione dell'attività formativa (12.212,25 euro) costituita ad es. : dal costo dei docenti, delle aule, ecc. (pari a circa l'85,7%) e da una quota di spese direttamente connessa agli allievi (2.037,75 euro) costituita ad esempio da: materiali e attrezzature didattiche individuali, assicurazioni, rimborsi spese viaggio, indennità di frequenza ecc. (pari a circa 14,3%). La determinazione dei costi correlati agli allievi è stata calcolata in base ai costi storici dei progetti finanziati nella programmazione 2000/2006.

Si configurano due unità di costo standard (UCS) una relativa alle *ore corso* (UCS ore/corso) pari a 122,1225 euro (12.212,25/100) e una relativa alle *ore allievo* (UCS ore allievo) pari a 1,3585 euro (2.037,75/15/100).

Pertanto, il valore della sovvenzione rimborsabile è determinato in funzione di una combinazione di due unità di costo standard sia in relazione alle ore corso erogate sia in relazione alle ore allievo realizzate secondo la seguente formula:

(SOV = UCS *ora corso* \* ore corso realizzate + UCS *ora allievo* \* ore allievo frequentate)

Si evidenziano i seguenti casi ipotizzando che le ore allievo derivano da una stima media di ore di assenze pari al 15% :

- Esempio a) - durata finale del corso è pari a 100 h  
In caso di 13 allievi finali con 1.105 ore allievo, il valore è pari a  $(122,1225 * 100 + 1,3585 * 1.105) = 13.713,39$  euro;  
In caso di 10 allievi finali con 850 ore allievo, il valore è pari a  $(122,1225 * 100 + 1,3585 * 850) = 13.366,975$  euro;
- Esempio b) - durata finale del corso pari a 90 h  
In caso di 13 allievi finali con 994,5 ore allievo, il valore è pari a  $(122,1225 * 90 + 1,3585 * 994,5) = 12.339,37$  euro;  
In caso di 10 allievi finali con 765 ore allievo, il valore è pari a  $(122,1225 * 90 + 1,3585 * 765) = 12.028,25$  euro;

Per allievi finali si intende soggetti che hanno frequentato almeno il 75% del totale ore corso.



Al di sotto dei 5 allievi finali si applicherà una riduzione del 30% dell'unità di costo standard ora-corso.

Le spese connesse all'erogazione dell'attività formativa verranno rimborsate sulla base del numero di ore effettivamente realizzate riconoscendo l'ammontare dell'unità di costo ora/corso (pari a euro 122,1225) per le ore svolte. Per ottenere il rimborso, l'ente attuatore deve dare dimostrazione di:

- avere completato la realizzazione del corso ed aver effettuato le prestazioni di docenza per l'intero monte ore corso previsto.

A tal proposito, la prestazione è considerata effettiva con la presenza di almeno il 30% degli allievi. In caso di presenza di un numero inferiore l'attività deve essere sospesa e recuperata in altra data.

Le spese connesse agli allievi verranno rimborsate sulla base del numero di ore di effettiva presenza degli allievi riconoscendo l'ammontare dell'unità di costo ora/allievo (pari a euro 1,3585).

Nel caso di soggetti sospesi dal lavoro ma in costanza di rapporto (CIGS), in mobilità, o espulsi dal mercato del lavoro e che sono coinvolti in percorsi di formazione nell'ambito delle misure anticrisi, come pure nel caso di soggetti disoccupati o inoccupati che partecipano a corsi di formazione, non sono da considerare abbandoni le diminuzioni del numero di allievi dovuti all'ingresso o reingresso nel mondo del lavoro o al reinserimento nei percorsi di istruzione. Di tali diminuzioni, pertanto, opportunamente documentate, non si tiene conto né ai fini dell'applicazione della riduzione del 30% dell'unità di costo standard ora/corso sopra indicata, né per la determinazione della sovvenzione finale rimborsabile. Resta ferma la necessità di assicurare la facilitazione alla partecipazione ai corsi da parte dei partecipanti mediante opportune variazioni del calendario didattico.

### **7. Relazioni con il sistema di accreditamento**

L'articolazione progettata tiene conto dei requisiti di risultato previsti dal Regolamento regionale per l'accreditamento delle strutture formative che, relativamente alla dimostrazione degli esiti delle azioni svolte prevede in capo alle strutture accreditate, tra gli altri, l'obbligo di dare evidenza dei seguenti risultati:

- Tasso di attuazione (*Ore partecipanti rendicontate/Ore partecipanti approvate*)

*Soglia*: scostamento non superiore al 20%, elevato al 25% per la formazione superiore e per la formazione continua

- Tasso di abbandono (*n° iscritti 1° giorno – n° iscritti fine corso/n° iscritti 1° giorno*)

*Soglia*: scostamento non superiore al 30%.

- Tasso di successo formativo: (*n° allievi qualificati/n° allievi iscritti 1° giorno*)

*Soglia*: scostamento non superiore al 30%.

I requisiti di risultato previsti nel regolamento per le strutture formative sono stati recepiti dal D.M. del Ministero del Lavoro n. 166/2001, che ha dettato i requisiti minimi comuni a tutti i sistemi di accreditamento regionali



seduta del 21 SET 2009

pag.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera 1450

43

### Unità di costo standard per le attività di formazione

Esempio di corso di formazione di aggiornamento professionale di 100 ore destinato a persone in età attiva e relativi costi

formule per calcoli delle unità di costo standard per le spese connesse alla formazione e ai destinatari

€ 14.250,00	di cui 85,7% (pari a € 12.212,25) spese per la form. ne	$(€ 12.212,25/100) =$	€ 122,1225
	di cui 14,3% (pari a € 2.037,75) spese per i destinatari	$(€ 2.037,75/100/15) =$	€ 1,3585

Finanziamento accordabile a convenzione			
C/O/A	Durata	Destinatari	Costo
9,50	100	15	€ 14.250,00
10,18	100	14	€ 14.250,00
10,96	100	13	€ 14.250,00
11,88	100	12	€ 14.250,00
12,95	100	11	€ 14.250,00
14,25	100	10	€ 14.250,00
15,83	100	9	€ 14.250,00
17,81	100	8	€ 14.250,00
20,36	100	7	€ 14.250,00
23,75	100	6	€ 14.250,00
28,50	100	5	€ 14.250,00

Finanziamento riconoscibile a fine operazione			
Costo	Durata	Destinatari	C/O/A
$(122,1225*100+1,3585*15*100)=14.250,00$	100	15	€ 9,50
$(122,1225*100+1,3585*14*100)=14.114,15$	100	14	€ 10,08
$(122,1225*100+1,3585*13*100)=13.978,30$	100	13	€ 10,75
$(122,1225*100+1,3585*12*100)=13.842,45$	100	12	€ 11,54
$(122,1225*100+1,3585*11*100)=13.706,60$	100	11	€ 12,46
$(122,1225*100+1,3585*10*100)=13.570,75$	100	10	€ 13,57
$(122,1225*100+1,3585*9*100)=13.434,90$	100	9	€ 14,93
$(122,1225*100+1,3585*8*100)=13.299,05$	100	8	€ 16,62
$(122,1225*100+1,3585*7*100)=13.163,20$	100	7	€ 18,80
$(122,1225*100+1,3585*6*100)=13.027,35$	100	6	€ 21,71
$(122,1225*100+1,3585*5*100)=12.891,50$	100	5	€ 25,78
$(85,4858*100+1,3585*4*100)=8.891,98$	100	4	€ 22,73
$(85,4858*100+1,3585*3*100)=8.956,13$	100	3	€ 29,85
$(85,4858*100+1,3585*2*100)=8.820,28$	100	2	€ 44,10

NOTA: Al di sotto dei 5 allievi si applica la riduzione del 30% dell'unità di costo standard ora - formazione.

Esempio di corso di formazione di specializzazione o ri-qualificazione professionale di 400 ore

formule per calcoli delle unità di costo standard per le spese connesse alla formazione e ai destinatari

€ 57.000,00	di cui 85,7% (pari a € 48.849,00) spese per la form. ne	$(€ 48.849,00/400) =$	€ 122,1225
	di cui 14,3% (pari a € 8.151,00) spese per i destinatari	$(€ 8.151,00/400/15) =$	€ 1,3585

Finanziamento accordabile a convenzione			
C/O/A	Durata	Destinatari	Costo
9,50	400	15	€ 57.000,00
10,18	400	14	€ 57.000,00
10,96	400	13	€ 57.000,00
11,88	400	12	€ 57.000,00
12,95	400	11	€ 57.000,00
14,25	400	10	€ 57.000,00
15,83	400	9	€ 57.000,00
17,81	400	8	€ 57.000,00
20,36	400	7	€ 57.000,00
23,75	400	6	€ 57.000,00
28,50	400	5	€ 57.000,00

Finanziamento riconoscibile a fine operazione			
Costo	Durata	Destinatari	C/O/A
$(122,1225*400+1,3585*15*400)=57.000,00$	400	15	€ 9,50
$(122,1225*400+1,3585*14*400)=56.456,60$	400	14	€ 10,08
$(122,1225*400+1,3585*13*400)=55.913,20$	400	13	€ 10,75
$(122,1225*400+1,3585*12*400)=55.369,80$	400	12	€ 11,54
$(122,1225*400+1,3585*11*400)=54.826,40$	400	11	€ 12,46
$(122,1225*400+1,3585*10*400)=54.283,00$	400	10	€ 13,57
$(122,1225*400+1,3585*9*400)=53.739,60$	400	9	€ 14,93
$(122,1225*400+1,3585*8*400)=53.196,20$	400	8	€ 16,62
$(122,1225*400+1,3585*7*400)=52.652,80$	400	7	€ 18,80
$(122,1225*400+1,3585*6*400)=52.109,40$	400	6	€ 21,71
$(122,1225*400+1,3585*5*400)=51.566,00$	400	5	€ 25,78
$(85,4858*400+1,3585*4*400)=35.367,92$	400	4	€ 22,73
$(85,4858*400+1,3585*3*400)=35.824,32$	400	3	€ 29,85
$(85,4858*400+1,3585*2*400)=35.281,12$	400	2	€ 44,10

NOTA: Al di sotto dei 5 allievi si applica la riduzione del 30% dell'unità di costo standard ora - formazione.



## 8. Unità di costo standard per i servizi per l'impiego

Le unità di costo standard per i servizi per l'impiego sono costituite dal costo/ora/uomo degli operatori dei CIOF incaricati della prestazione del servizio individualizzato erogato nell'ambito dell'operazione di politica attiva e retribuito con fondi del POR FSE Asse II obiettivo specifico d).

I parametri sono stati individuati sulla base del costo di un dipendente di categoria D o C utilizzato nel CIOF a rafforzamento delle attività dei CIOF per le attività di cui trattasi.

Le attività individuali sono state suddivise in due gruppi:

- obbligatorie, che sono sempre attivate per ogni destinatario (accoglienza e bilancio competenze)
- a richiesta, che vengono attivate dai CIOF su domanda dei destinatari.

Tali attività sono descritte a titolo esemplificativo nella tabella che segue.

La moltiplicazione tra l'unità di costo standard dei servizi per l'impiego, che è misurata in termini di costo/ora/uomo, e la durata del servizio reso al destinatario dall'operatore determina il costo del servizio fornito e pertanto, ai fini dell'equilibrio finanziario per l'operazione di politica attiva, e per l'applicazione delle modalità di semplificazione per la giustificazione della spesa, determina altresì, per ogni singola prestazione, l'indennità di partecipazione spettante quale sostegno al reddito.

Gli Organismi Intermedi possono erogare alcuni servizi a più destinatari contemporaneamente. Tale modalità può in effetti risultare più efficace ed efficiente quando si è in presenza di destinatari con un'analoga condizione occupazionale o che provengano da una stessa impresa.

In tali casi le unità di costo standard debbono essere determinate mediante la ripartizione del costo orario dell'operatore impegnato nell'erogazione del servizio per il numero di soggetti destinatari del servizio medesimo.

Ad esempio, le attività di orientamento, se rivolte a soggetti a forte rischio di espulsione dal mercato del lavoro, possono essere utili se realizzate in piccoli gruppi per evidenziare situazioni che toccano più persone. Se tale attività fosse rivolta a quattro persone, il costo orario pari ad euro 18,00 deve essere suddiviso per quattro destinatari (ed è pertanto pari a € 4,25). Ai fini del calcolo del valore della politica attiva e del principio dell'equilibrio deve assumersi quale costo di riferimento per ogni destinatario quello di 4,25 euro.

Le attività di gruppo possono prevedere, laddove adeguatamente motivato, anche l'utilizzo di due operatori contemporaneamente per l'erogazione della prestazione. Pertanto, il costo orario sarà pari a 36 euro (ed è pertanto pari ad euro 9,00 per destinatario). Se il secondo operatore fosse un tutor il costo/ora/uomo di riferimento è comunque pari a 18,00 euro, essendovi una corrispondenza tra il costo orario previsto per tale figura dalla DGR n. 975/2008 e quello di un operatore del Centro. In tali ipotesi, al fine di assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio dovranno essere realizzate un maggior numero di ore di formazione.

I servizi per l'impiego individuati nella tabella che segue costituiscono i primi servizi per i quali si sono definite unità di costo standard omogenee per tutti i tredici Centri per l'Impiego della Regione Marche.

L'Autorità di Gestione può concordare con gli Organismi Intermedi/CIOF anche servizi aggiuntivi od articolazioni diverse degli stessi servizi, o contenuti più ampi degli stessi. Ad esempio, il servizio di orientamento potrebbe essere organizzato diversamente in base alle scelte dei singoli Organismi Intermedi, includendovi all'interno l'attività di bilancio delle competenze. In tali casi l'Adg stabilirà nuove unità di costo standard.



seduta del **21 SET 2009**

pag.

45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera **1450**

Nel caso di ricorso da parte dell'Adg o degli OI della combinazione di servizi formativi e al lavoro, previsti nell'allegato "A", debbono essere rispettati :

- le condizioni di ammissibilità previste dall'allegato "A";
- la richiesta all'Adg con la motivazione;
- il metodo di calcolo delle unità di costo standard deve essere in ogni caso coerente con i costi dei servizi fissati dall'Adg.

La combinazione o l'interscambiabilità tra attività formative e servizi per l'impiego è semplificata dal fatto che l'unità di costo standard di riferimento per entrambe le prestazioni è analoga (18 euro e 17,81 euro).

y

AA



Unità di costo standard per i Servizi per l'Impiego

Azioni individualizzate	Contenuto	Output	Durata	Costo h	Lavoratore
Colloquio di accoglienza (obbligatorio)	Verifica dei requisiti del destinatario e compilazione DID Colloquio di orientamento e fornitura di informazione sui servizi disponibili Presa in carico del destinatario per le misure anti crisi	Patto Consulenziale (o di Servizio)	2	€ 18,00	A, B, C
Bilancio competenze (obbligatorio)	Colloquio per un esame approfondito delle problematiche e delle caratteristiche del destinatario Analisi delle esperienze del lavoratore e valutazione delle competenze possedute, ambito di acquisizione Redazione dei contenuti del curriculum vitae del destinatario e aggiornamento CV europeo Percorso di analisi delle esperienze formative e sociali per individuare le competenze e gli elementi valorizzabili del destinatario al fine di progettare un piano di sviluppo professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi	Portafoglio di competenze individuali (Scheda competenze)	8	€ 18,00	A, B
Definizione del percorso/orientamento (obbligatorio)	Supporto nell'individuazione di percorsi formativi e/o lavorativi e dei settori target; dedinazione dei fabbisogni individuali di formazione e in competenze/abilità/conoscenze Individuazione dello strumento più consono alla situazione personale del destinatario; azioni di gruppo, eventuale attività formativa di rafforzamento delle competenze (mediante: voucher a catalogo, corso finanziato; corso a gestione diretta del CIOF), attività di tirocinio formativo, orientamento Ricerca dell'offerta formativa: individuazione di enti di formazione accreditati per la tipologia di formazione di interesse; individuazione sedi formative più vicine alla sede di lavoro o di residenza del lavoratore; individuazione dei moduli formativi e loro articolazione nei corsi finanziati o individuazione dell'offerta formativa a catalogo regionale (o provinciali anche in relazione ai corsi autorizzati) con iscrizione e attraverso l'erogazione di voucher individuali	Piano Azione Individuale	2	€ 18,00	A, B
Ricerca attiva del lavoro (a scelta)	Affiancamento e supporto al destinatario nella ricerca del lavoro: - individuazione delle opportunità professionali - valutazione delle proposte di lavoro - invio delle candidature.	Scheda di fruizione del servizio di ricerca attiva del lavoro	8	€ 18,00	A, B, C
Consulenza orientativa (a scelta)	Orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e introduzione agli strumenti di ricerca di occupazione (pre - inserimento) Aggiornamento CV e preparazione/affiancamento al colloquio in azienda/impresa Invio delle candidature alle aziende/impres e visita in azienda/impresa	Scheda di fruizione del servizio di consulenza orientativa	4	€ 18,00	A, B, C
Consulenza auto imprenditorialità (a scelta)	Analisi del propensioni e delle attitudini verso l'imprenditorialità Ricerca delle opportunità di impresa nelle Marche Consulenza per affrontare i problemi relativi allo sviluppo organizzativo Definizione dell'idea imprenditoriale	Scheda di fruizione del servizio di consulenza all'autoimprenditoria	8	€ 18,00	C
Orientamento (soggetti già espulsi dai processi produttivi)	Avvio e rivisitazione del percorso formativo e professionale; ricostruzione del passato lavorativo; analisi delle mansioni con rimandi e approfondimenti sulle competenze espresse Analisi dei bisogni e riattivazione Identificazione dei punti di forza e di debolezza Formulazione di un piano di azione individuale	Piano Azione individuale	24	€ 18,00	C

Il format relativo al patto di servizio deve prevedere l'indicazione dell'anagrafica dei destinatari con le informazioni inerenti: titolo di studio, età, cittadinanza, tipologia di contratto (previste nella scheda di partecipazione di cui all'all. 9 alla DGR n. 975/2008) ed il n. di ore di politica attiva necessarie ai fini dell'equilibrio tra politiche attive e indennità di partecipazione (come indicato nella tabella prevista all'allegato A5).



## 9. Controlli

Per le misure anticrisi e per l'applicazione delle unità di costo standard l'Adg adotterà apposite piste di controllo. L'Adg assicurerà, con il concorso degli Organismi Intermedi, il progressivo ricorso a modelli e format uniformi da parte dei CIOF per la dimostrazione della fruizione delle prestazioni inerenti le azioni individualizzate al fine del riconoscimento del costo delle stesse. In particolare per quanto riguarda le unità di costo standard per i servizi al lavoro gli OI devono produrre :

- copia del contratto dell'operatore del CIOF in cui è indicata la retribuzione annuale;
- tabella di ripartizione del costo ora uomo (costo mensile lordo/n. ore mensili di lavoro);
- dimostrazione dell'effettiva erogazione del servizio (su format da elaborare);

Nel format predisposto in funzione dei singoli servizi devono essere presenti le firme dell'operatore del CIOF e del destinatario del servizio, su carta intestata della provincia/CIOF e timbro.

Per quanto riguarda, invece le unità di costo standard della formazione debbono essere applicate le disposizioni previste dal Manuale di gestione dei progetti ed è in particolare necessaria la scansione di quei documenti di natura non contabile previsti dalla DGR n. 975/2008 e/o da successive comunicazioni dell'Adg (ad esempio i registri di presenza) ed il loro inserimento trimestrale nel sistema informativo regionale e comunque da presentare al termine del progetto. Dovranno anche essere assicurati i controlli cui si collegano ripercussioni sull'accreditamento disciplinate con la delibera di Giunta n. 974/2008 in quanto compatibili con il sistema dei costi standard.

L'erogazione degli anticipi è disciplinata secondo le modalità di cui alla DGR n. 975/2008, ma non debbono essere presentati i singoli documenti di natura contabile a giustificazione della spesa.

Al termine del progetto deve essere presentato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute per il progetto, devono altresì essere prodotti il registro didattico e una dichiarazione relativa all'avvenuto pagamento del personale docente, non docente e dei fornitori dei servizi finanziati dal progetto prima della richiesta di pagamento del saldo.

I controlli in avvio sono di norma effettuati su tutti i progetti finanziati per "chiamata di progetti", e cioè a seguito di Avviso pubblico. In itinere è effettuato, di norma, almeno un controllo in loco, non concordato, presso la sede di svolgimento del progetto indicata dal soggetto attuatore. Almeno due controlli, in loco, invece debbono essere previsti di norma nei progetti di durata superiore a 100 ore.

In caso di applicazione delle unità di costo standard non è ammessa la delega di attività formativa ad eccezione dei casi previsti dal Manuale regionale per la gestione e rendicontazione dei progetti e nei limiti del massimale del 20% ivi previsto. Tale delega di parti di attività è ammissibile se è stata adeguatamente descritta e motivata nel progetto presentato e approvato dalla PA competente.

Tale delega è pertanto autorizzata previa verifica dell'esistenza dei presupposti di ammissibilità e se non si configurino ipotesi di doppio finanziamento.

L'Adg potrà incentivare la realizzazione di sistemi di controllo interno alle Strutture accreditate ed è autorizzata ad apportare le integrazioni o modifiche ritenute necessarie alle presenti disposizioni sui controlli in caso di ulteriori note di chiarimento comunitarie o nazionali in materia o comunque che si rendano necessarie con la messa a regime del nuovo sistema.

AA



seduta del **21 SET 2009**

pag.

48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera **1450**

Allegato "D"

Deliberazione n. **1450** del **21 SET 2009**

*Handwritten signature or initials.*





Sintesi delle caratteristiche del progetto regionale Azione di sistema *Welfare to Work* per le politiche del reimpiego finanziato con una quota di risorse del POR FSE 2007/2013 a valere sulla quota di risorse a titolarità regionale

Finalità : Progetto a sostegno dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali a rischio di perdita del lavoro o già in mobilità e interessati dalla concessione di ammortizzatori sociali in deroga.

Documenti di riferimento : Programma Annuale per l'Occupazione di cui alla DGR 1039/2009.

Finanziamento: quota parte regionale assicurata con fondi del POR FSE Marche 2007/2013

Risorse annualità 2009: almeno 1 milione di euro

Modalità di attuazione: politiche formative prioritariamente mediante concessione di voucher anche con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro agli Organismi Intermedi e ai Centri per l'Impiego.

N. voucher disponibili 2009: almeno n. 1.000 per i soggetti rientranti nell'Accordo 12.02.2009

Ripartizione voucher agli OI in acconto in base al criterio di riparto previsto all'allegato b)

Modalità di attuazione: delibera di Giunta regionale

Destinatari: soggetti con ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo del 12.02.2009

Erogazione voucher: Organismi Intermedi mediante i CIOF con procedura a sportello o just in time

Importo voucher: variabile per i soggetti previsti dall'accordo.

Assistenza Tecnica: Italia Lavoro SPA (ai sensi della DGR n. 1024/2009).

Dirigente responsabile: Fabio Montanini (tel. 071.8063249)

Funzionario di riferimento: Antonio Secchi (tel. 071.8063789)



seduta del **21 SET 2009**

pag.

50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera **1450**

Allegato "E"

Deliberazione n. **1450** del **21 SET 2009**



## Misure transitorie per il periodo intercorrente dal 21.09.2009 al 31.12.2010, al fine di semplificare la gestione degli interventi finanziati con il FSE

- La possibilità di adottare le misure di selezione semplificata per gli allievi iscritti a corsi brevi di durata fino a 36 ore, già previste nell'allegato B alla delibera di Giunta regionale n. 1041/2009 che modifica e integra le disposizioni del Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti, di cui all'allegato "A" alla delibera di Giunta n. 975/2008, è estesa ai corsi di durata fino a 100 ore; pertanto il paragrafo *Selezione dei partecipanti* di cui all'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1041/2009 è sostituito dal seguente:

*"Per i corsi brevi di durata fino a 100 ore, le misure di selezione degli allievi previste al paragrafo 1.6. dell'allegato "A" della DGR n. 975/2008 possono essere effettuate in maniera semplificata nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza".*

- I progetti finalizzati all'aggiornamento professionale o alla riqualificazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, documentate attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali, sospesi dal lavoro o licenziati, o espulsi dal mercato del lavoro per dimissioni, nonché per i lavoratori con contratti a: tempo determinato, interinali o collaborazione, che hanno perso il lavoro in data successiva al 1.01.2009, è possibile prevedere criteri di selezione per la partecipazione ai corsi che tengano anche in considerazione la situazione reddituale personale o familiare dei destinatari; pertanto al termine del paragrafo 1.6.1 dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 975/2008, dopo il punto d) *modalità di attuazione della selezione*, è aggiunta la seguente frase:

*"Per il periodo dal 21/09/2009 al 31/12/2010, i progetti finalizzati all'aggiornamento professionale o alla riqualificazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, documentate attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali, sospesi dal lavoro o licenziati per giustificato motivo oggettivo, o espulsi dal mercato del lavoro per dimissioni dovute a giusta causa, nonché per i lavoratori con contratti a: tempo determinato, interinali o collaborazione, che hanno perso il lavoro in data successiva al 1.01.2009, è possibile prevedere criteri di selezione per la partecipazione ai corsi che tengano anche in considerazione la situazione reddituale dei destinatari".*

- All'allegato A della delibera di Giunta n. 1720/2008, concernente la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa il secondo capoverso del paragrafo terzo: *Presentazione delle domande di finanziamento: requisiti di nuova impresa* è sostituito con:

*"nel caso di avvisi pubblici emanati da ciascuna amministrazione pubblica entro la data del 31.12.2009, sono finanziabili altresì le imprese costituite successivamente al 1 gennaio 2009, con riferimento ai soli nuovi progetti di investimento e d'ampliamento d'impresa strettamente connessi all'acquisizione di risorse umane e strumentali".*

- Nelle linee guida approvate con DGR n. 1041/2009 al punto 1 dell'allegato "A", a pagina 7 al titolo *Le domande di finanziamento* dopo la frase: *"per i progetti di ricerca ricadenti nell'asse IV il requisito di accesso è il titolo di studio di laurea vecchio ordinamento"*, sono inserite le parole *"di norma"*.



- L'importo di 1 milione di euro previsto per il progetto Azione di sistema *welfare to work* per le politiche del reimpiego, inserito nel Programma Annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro 2009, di cui alla DGR n. 1039 del 22/06/2009 é imputato all'Asse II anziché all'Asse III.

Considerato che:

- il Comitato di Sorveglianza riunitosi nel mese di gennaio 2009 ha stabilito, in relazione ai criteri di selezione dei progetti, che: *“per i progetti finalizzati all'aggiornamento o alla riqualificazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali locali documentate attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali è prevista la possibilità di attivare, tramite bandi od avvisi specifici adeguatamente pubblicizzati a sportello o just in time che prevedono rispettivamente il finanziamento a cadenze temporali predefinite (esempio: mensili, bimestrali, ecc.) o immediato dei progetti idonei”*;

- l'Adg e gli OI ritengono auspicabile che i voucher formativi erogati ai soggetti destinatari delle misure previste in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 12.02.2009 siano concessi, previa emanazione di Avviso pubblico, secondo l'ordine temporale in cui si manifesta la necessità di sostenere le competenze dei soggetti rientranti tra i destinatari previsti dall'allegato A della presente linea guida;

ciò premesso, le linee guida per la concessione di voucher formativi aziendali e individuali di cui alla DGR n. 489/2009 sono modificate come segue:

il primo capoverso del paragrafo 3 *Modalità di presentazione delle domande*, di cui all'allegato A è sostituito con la frase seguente:

*“Nei casi di voucher riferito a soggetti in formazione continua, le domande sono presentate, a seconda di quanto previsto dai relativi Avvisi Pubblici, dai soggetti rientranti tra le categorie di destinatari di misure di attuazione all'Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009 o da altri destinatari previsti dai medesimi Avvisi o dalle imprese aventi sede legale ovvero operativa nel territorio della Regione Marche”*;

dopo l'ultimo capoverso del paragrafo 3 *Modalità di presentazione delle domande*, di cui all'allegato A é aggiunta la seguente frase:

*“L'Adg e gli Organismi Intermedi possono assegnare voucher formativi anche secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Per ordine di arrivo delle domande si intende l'ordine di presentazione del destinatario al CIOF per effettuare il bilancio delle competenze e/o definire il percorso formativo secondo quanto previsto nei singoli Avvisi.*

*In questo caso gli operatori dei CIOF assicurano comunque che l'erogazione attraverso i Centri dei voucher avvenga – dopo la valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda – sulla base di un esame di merito effettuato in conformità dei Criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e degli indicatori di dettaglio previsti nel documento di attuazione al POR FSE di cui alla DGR n. 313/2009 ed eventuali successive modificazioni e riportati nei relativi Avvisi Pubblici.*

Il paragrafo 5 *Modalità di erogazione del voucher* è integrato come segue:

*Il punteggio sulla qualità del progetto é stabilito dall'operatore del CIOF, o da personale esterno ad esso assegnato, sulla base di un giudizio sull'attività formativa prevista e sulla congruenza della stessa con il curriculum del candidato*

AAA'



*Una volta effettuata la valutazione, trascritta in un apposito documento, una Commissione esamina a cadenze periodiche, indicativamente settimanali, la valutazione svolta dal singolo operatore validandola in un verbale.*

*L'Adg o l'Organismo Intermedio approva le graduatorie con i nominativi dei soggetti assegnatari dei voucher sulla base dei risultati dei verbali sopra richiamati. Tali verbali sono acquisiti agli atti ai fini dei controlli di primo e secondo livello.*

*Il destinatario del voucher, ricevuto il titolo attestante il diritto all'iscrizione al corso, si recherà presso la struttura formativa accreditata che realizza il corso a catalogo che è stato scelto al fine dell'iscrizione al percorso formativo.*

*L'Adg rileverà nell'ambito delle valutazioni di efficacia (attraverso interviste telefoniche) il livello di gradimento percepito dai destinatari sia rispetto ai servizi erogati dai CIOF che lo hanno preso in carico sia rispetto al servizio formativo erogato dal soggetto accreditato".*

- All'art. 5 *Modalità di erogazione del voucher* dell'allegato A alla DGR n. 489/2008 recante: "POR Marche FSE Obiettivo 2 2007/2013 – Linee guida: voucher formativi aziendali e individuali" dopo la seguente frase:

*"Nel caso in cui i partecipanti alle azioni formative non raggiungano almeno il 75% delle ore corso (ovvero delle Unità formative, nel caso il voucher venga speso per Unità formative), il saldo non è corrisposto".*

è aggiunta la seguente frase:

*"Il saldo viene comunque rimborsato, anche in assenza del rilascio di attestato di frequenza dovuto in caso di partecipazione ad almeno il 75% del totale del monte ore corso, sempre che tale mancata frequenza sia riconducibile ad una delle seguenti cause:*

- *reingresso nel mercato del lavoro nel caso di soggetti in CIGS, in mobilità e disoccupati, ed ingresso nel mercato del lavoro di soggetti inoccupati;*
- *trasferimento di residenza, o domicilio del partecipante in un Comune diverso, tale da costituire un impedimento alla partecipazione alle attività formative.*

*Oltre alla dimostrazione del ricorrere di uno dei motivi sopra indicati, è necessario inoltre che l'ente che realizza il progetto formativo dia dimostrazione di:*

- *aver completato la realizzazione del corso ed aver effettuato le prestazioni di docenza per l'intero monte ore corsuale previsto.*

*A tal proposito, la prestazione è considerata effettiva con la presenza di almeno due destinatari. In caso d'interruzione dell'attività formativa per il reinserimento di tutti i lavoratori, nell'impossibilità di dare seguito alla realizzazione del corso, l'Adg fornirà indicazioni in merito al riconoscimento parziale della spesa all'Ente in relazione all'attività effettivamente resa".*

- Di stabilire la possibilità di concedere gli incentivi previsti dalle DGR n. 1720/2008, n. 1041/2009 e n. 1007/2008, anche secondo l'ordine di presentazione dei progetti ("just in time"), ferma restando la necessità dell'emanazione di un apposito Avviso Pubblico e del relativo parere di conformità da parte dell'Adg;



seduta del **21 SET 2009**

pag.

54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera **1450**

- Nei progetti formativi rivolti a soggetti in CIGO o in CIGS, imputabili all'Asse I del POR Marche FSE, e finanziati in regime di "de minimis" di cui al reg. (CE) n. 1998/2006, od in regime transitorio di cui al DPCM 5.06.2009, il finanziamento pubblico copre l'intero costo del progetto.

GA